



Decreto Dirigenziale n. 77 del 28/10/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Oggetto dell'Atto:

PROCEDURE SELETTIVE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ATTRIBUZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, DI COMPLESSIVI N. 195 POSTI RIPARTITI TRA LE CATEGORIE B, C E D. APPROVAZIONE BANDI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. l'art.22, comma 15, del D.Lgs 75/2017 prevede che: *“...Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.”;*
- b. la DGR n. 92 del 06/03/2019, ha approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, individuando al punto 2, *“il fabbisogno di personale della Giunta regionale – nel triennio 2019/2021 – ulteriore rispetto a quello attualmente in servizio, nelle unità e profili professionali, come indicati nell'allegato A...”;*
- c. la richiamata DGR n. 92 del 06/03/2019 ha previsto, al punto 6.1.3 del deliberato nell'anno 2019, l'articolazione dei posti da attribuire mediante progressione verticale – per il passaggio alle categorie B, C e D - per il personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017. Analogamente, al punto 6.2.1, per l'anno 2020, è prevista la medesima articolazione;
- d. con successiva D.G.R. n. 391 del 06/08/2019, è stata disposta – ai punti 1.4 e 1.7 del deliberato – la rimodulazione dei posti riservati a dette progressioni verticali;
- e. con D.G.R. n. 392 del 06/08/2019 è stato approvato il nuovo “Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi” n. 6 del 07/08/2019, il cui art. 54 disciplina, in via transitoria, le procedure di espletamento delle progressioni verticali;

DATO ATTO CHE:

- a. il riparto dei posti tra i profili professionali, da mettere a selezione nell'ambito delle categorie B, C e D, è stato effettuato in coerenza con il fabbisogno espresso dalle Strutture apicali, così come indicato nel citato Allegato A alla D.G.R. 92/2019;
- b. le OO.SS. hanno rappresentato – tra l'altro - in ordine alla D.G.R. n. 92/2019, criticità sul fabbisogno rilevato per la categoria B, evidenziandone l'eccessiva esiguità;
- c. in data 14/05/2019, si è svolto un incontro con le OO.SS. presso gli Uffici del Gabinetto del Presidente volto ad approfondire le problematiche relative al personale di categoria A i cui esiti hanno riguardato sia la necessità di una ulteriore ricognizione del fabbisogno di personale riguardante la categoria B, rilevato a dicembre 2018, che l'opportunità di promuovere, a livello istituzionale, una modifica dell'art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017 diretta ad aumentare la percentuale del 20% per il reclutamento, mediante progressione verticale, di detto personale, motivata sulla base della peculiarità ed eccezionalità della vicenda;
- d. in esito a detto incontro, con nota prot. 309690 del 16/05/2019, è stato richiesto agli uffici apicali della Giunta di verificare nuovamente il fabbisogno di personale di categoria B;
- e. gli uffici hanno riscontrato detta richiesta individuando un ulteriore fabbisogno nella categoria B pari a n. 222 unità. Pertanto, il fabbisogno di personale nella categoria B ammonta complessivamente a n. 258 unità, come sancito dalla richiamata D.G.R. n. 391/2019;

- f. con riferimento alle procedure di reclutamento del personale di categoria B, con nota prot. 288516 del 08/05/2019, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato chiesto di valutare la possibilità di ricoprire l'intero fabbisogno di categoria B mediante ricorso all'istituto della progressione verticale;
- g. successivamente è stato avviato un percorso con lo stesso DFP per la modifica normativa nei sensi di cui sopra. Allo stato, non risulta pervenuto alcun riscontro a dette richieste;

DATO ATTO ALTRESI'CHE:

- a. con nota prot. 0285499 del 07/05/2019 sono state trasmesse alle OO.SS. le bozze dei bandi delle Progressioni verticali;
- b. con verbale della riunione sindacale del 19 giugno 2019, l'Amministrazione comunica che è stata effettuata la disamina delle osservazioni inviate dalle stesse OO.SS. e che all'esito della stessa *"tutte le osservazioni sono state accolte ad eccezione di quelle precluse dal vigente quadro normativo (statale o regolamentare) di riferimento, o confliggenti con misure volte a garantire, nell'interesse dei candidati e della P.A., la selezione delle migliori professionalità e l'ottimale organizzazione e semplificazione delle procedure di esame."*;

PRECISATO CHE:

- a) la procedura concorsuale in oggetto è una misura di reclutamento speciale e transitoria limitatamente al triennio 2018/2020, che dovrà, pertanto, necessariamente concludersi entro il 31/12/2020, senza alcuna possibilità di utilizzo delle graduatorie di merito oltre tale termine;
- b) per le procedure di reclutamento riguardanti i profili professionali aventi un carattere trasversale – istruttore policy regionali e funzionario policy regionali – le materie d'esame nonché, per la categoria D, i titoli di studio valutabili, sono stati posti in relazione con il fabbisogno di personale come dettagliato nell'allegato 1 della richiamata DGR n. 92/2019. Da detto fabbisogno emerge, infatti, con specifico riferimento al profilo professionale Funzionario Policy regionali, la prioritaria esigenza in termini quantitativi negli ambiti di ruolo "Ambiente", "Lavori pubblici" e "Pianificazione territoriali – politiche abitative". Analogamente, con riferimento al profilo di Istruttore policy regionali emerge la prioritaria esigenza in termini quantitativi negli ambiti di ruolo "Ambiente" e "Lavori pubblici";

RITENUTO di dover approvare i n. 9 bandi per l'attribuzione mediante progressione verticale di n. 195 posti complessivi, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, di cui n. 51 posti per il passaggio dalla categoria A alla B, n. 51 posti per il passaggio dalla categoria B alla C e n. 93 posti per il passaggio dalla categoria C alla D, articolati nei seguenti profili professionali:

- n. 51 posti di "Esecutore Amministrativo", categoria B, posizione economica B1;
- n. 14 posti di "Istruttore policy regionali/ ambiti di ruolo "Ambiente" e "Lavori pubblici", categoria C, posizione economica C1;
- n. 29 posti di "Istruttore amministrativo", categoria C, posizione economica C1;
- n. 6 posti di "Istruttore risorse finanziarie", categoria C, posizione economica C1;
- n. 2 posti di "Istruttore sistemi informativi e tecnologie", categoria C, posizione economica C1;
- n. 22 posti di "Funzionario policy regionali/ ambiti di ruolo "Ambiente", "Lavori pubblici" e "Pianificazione territoriali – politiche abitative", categoria D, posizione economica D1;
- n. 36 posti di "Funzionario amministrativo", categoria D, posizione economica D1;
- n. 28 posti di "Funzionario risorse finanziarie", categoria D, posizione economica D1;
- n. 7 posti di "Funzionario sistemi informativi e tecnologie", categoria D, posizione economica D1;

VISTI:

1. il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
2. il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
3. la DGR n. 92 del 06/03/2019, di approvazione del "Piano Triennale di Fabbisogno di Personale

2019 – 2021”;

4. la D.G.R. n. 391 del 06/08/2019 recante modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 92/2019;
5. il “Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei Concorsi”, n. 6 del 07/08/2019;
6. la nota prot. n. 636675 del 22/10/2019 della Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione;

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dallo Staff 50.14.92 e della dichiarazione di regolarità della stessa resa mediante la sottoscrizione del presente atto,

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di approvare i n. 9 bandi per l’attribuzione, mediante progressione verticale, di n. 195 posti complessivi, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del D. Lgs. n. 75/2017, di cui n. 51 posti per il passaggio dalla categoria A alla B, n. 51 posti per il passaggio dalla categoria B alla C e n. 93 posti per il passaggio dalla categoria C alla D, articolati nei seguenti profili professionali:
 - n. 51 posti di “Esecutore Amministrativo”, categoria B, posizione economica B1;
 - n. 14 posti di “Istruttore policy regionali/ ambiti di ruolo “Ambiente” e “Lavori pubblici”, categoria C, posizione economica C1;
 - n. 29 posti di “Istruttore amministrativo”, categoria C, posizione economica C1;
 - n. 6 posti di “Istruttore risorse finanziarie”, categoria C, posizione economica C1;
 - n. 2 posti di “Istruttore sistemi informativi e tecnologie”, categoria C, posizione economica C1;
 - n. 22 posti di “Funzionario policy regionali/ ambiti di ruolo “Ambiente”, “Lavori pubblici” e “Pianificazione territoriali – politiche abitative”, categoria D, posizione economica D1;
 - n. 36 posti di “Funzionario amministrativo”, categoria D, posizione economica D1;
 - n. 28 posti di “Funzionario risorse finanziarie”, categoria D, posizione economica D1;
 - n. 7 posti di “Funzionario sistemi informativi e tecnologie”, categoria D, posizione economica D1.Detti bandi, allegati sub 1-9, formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella competente sezione su “Amministrazione Trasparente”;
3. di inviare il presente decreto all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, all’Assessore alle Risorse Umane, nonché al competente Ufficio del B.U.R.C. per la pubblicazione ed ai competenti uffici della Segreteria di Giunta.

MESSINA

BANDO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 51 POSTI DI CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE B1, PROFILO PROFESSIONALE ESECUTORE AMMINISTRATIVO, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 391 del 06/08/2019;
- il “*Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi*”, n. 6 del 7 agosto 2019 di seguito definito “Regolamento dei concorsi”;
- le note prot. n. 288516 del 08/05/2019 e n. 388958 del 19/06/2019 indirizzate al Dipartimento della Funzione Pubblica;

RENDE NOTO

ART. 1 – POSTI MESSI A CONCORSO

1. In attuazione della D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021”, e sulla base delle disposizioni transitorie e finali dettate, all’art. 54 rubricato “Progressioni verticali”, dal “Regolamento dei concorsi”, è indetta una procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per titoli ed esami, per la copertura di n. 51 posti di Categoria B, posizione economica iniziale B1, profilo professionale “Esecutore amministrativo”. Il numero di posti potrà essere eventualmente incrementato in esito al riscontro da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica delle note sopra richiamate.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla presente procedura può partecipare il personale appartenente alla categoria A, indipendentemente dalla posizione economica acquisita all’interno della categoria di appartenenza, in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta regionale della Campania alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.
2. Ai fini dell’ammissione è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso del requisito generale di cui al comma 1, di essere in possesso della licenza di istruzione secondaria di primo grado. Si ritengono equipollenti a quello suindicato anche i titoli di studio conseguiti all’estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato vincitore dimostrare la sussistenza delle suddette condizioni al momento della contrattualizzazione.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Detti requisiti devono essere altresì posseduti anche alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, TERMINI E RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il modulo on line rinvenibile nel sistema B.O.L. al seguente indirizzo <http://concorsionline.regione.campania.it>. Saranno considerate irricevibili le candidature presentate in maniera difforme. La domanda dovrà inoltre essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando. Al fine di garantire la piena funzionalità dell’applicativo B.O.L., qualora detto termine cada in

un giorno non lavorativo, lo stesso si intende prorogato alle ore 13,00 del primo giorno lavorativo utile. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso.

Il candidato potrà, nella fase di compilazione della domanda *on line*, salvarla e modificarla successivamente fino all'invio definitivo della stessa, effettuato il quale, la domanda non sarà più modificabile.

Le modalità tecniche ed istruzioni sono illustrate ai candidati mediante avviso pubblicato sulla sezione dedicata del portale regionale (percorso "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Progressione verticale").

2. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione. L'atto è adottato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane ed è pubblicato sul B.U.R.C.

3. Fa fede della presentazione della domanda la relativa ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema. Detta ricevuta dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal candidato che sarà tenuto a presentarla al momento dell'espletamento della prova scritta, in uno al documento di identità in corso di validità.

4. Nella domanda è fatto obbligo ai candidati, a pena di esclusione, di dichiarare:

1. cognome e nome;
2. numero di matricola;
3. luogo e data di nascita;
4. categoria e profilo professionale per il quale si concorre;
5. di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della G.R.C., nonché di possedere il titolo di studio previsto dall'art. 2.

In aggiunta alle informazioni oggetto di dichiarazione obbligatoria ai sensi del precedente capoverso, il candidato potrà fornire, altresì, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso allo Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it. In assenza di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, ogni comunicazione al candidato sarà trasmessa per il tramite dell'Ufficio di appartenenza.

5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare in relazione al proprio handicap l'ausilio necessario, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova di esame facendo pervenire alla Direzione Generale per le Risorse Umane, cinque giorni prima dello svolgimento della prova stessa, certificazione dell'A.S.L. territorialmente competente che quantifichi i tempi aggiuntivi necessari.

6. Nella domanda potranno essere, altresì dichiarati:

1. eventuali periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati anche a tempo parziale o tempo determinato, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i periodi di effettivo servizio prestato quale militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le FF.AA. e nell'Arma dei Carabinieri in applicazione dell'articolo 22, comma 7, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958;
2. il possesso dei "titoli di studio", "titoli di servizio" e "titoli vari" indicati al successivo art. 7;
3. il possesso di titoli di precedenza, nonché di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI AMMISSIONE E AI TITOLI

1. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e dei titoli di cui al successivo art. 7, la domanda di ammissione alla selezione è formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli di cui al successivo articolo 7.
2. In ogni caso non si procederà alla valutazione dei titoli non dichiarati, fatta eccezione per i periodi di servizio prestato nei ruoli della Giunta regionale.

ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio competente verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando ed approva l'elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dalla presente procedura selettiva. L'elenco degli ammessi è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale ed ha valore di notifica agli interessati.
2. Agli esclusi dalla procedura selettiva sarà data comunicazione in via telematica, con indicazione della relativa motivazione e dell'avvertenza che il candidato può proporre ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane avverso l'esclusione entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione. Il Direttore Generale per le Risorse Umane provvede in ultima istanza, e con proprio motivato decreto, sui ricorsi pervenuti entro i successivi 10 giorni.
3. L'ammissione dei candidati è disposta con riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione.

ART. 6 – PROVE DI ESAME

1. Le prove di esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale. Dette prove si svolgeranno nel luogo, sede, date ed ora che saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella sezione del portale regionale appositamente dedicata, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova orale. Ciascuna prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.

2. La prova scritta consisterà in quesiti a risposta multipla e verterà sulle seguenti materie: Nozioni in materia di Procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.); nozioni in materia di ordinamento amministrativo regionale (Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.).
3. La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sulla seguente disciplina:
 - nozioni in materia di diritti e doveri dei pubblici dipendenti (D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania).

Nell'ambito della prova orale si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, mediante redazione di un documento in formato "word" e della lingua inglese, senza attribuzione di punteggio, ma con accertamento di idoneità. In alternativa, i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari al livello B1), nonché dell'informatica (patente europea ECDL).

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI

1. Il punteggio massimo attribuibile, a disposizione della Commissione esaminatrice, è pari a 80 punti, così ripartiti:

- n. 30 punti per la valutazione della prova scritta;
- n. 20 punti per la valutazione dei titoli;
- n. 30 punti per la valutazione della prova orale.

I titoli da valutare da parte della Commissione esaminatrice sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 7 punti);
- B. Titoli di servizio (max 10 punti);
- C. Titoli vari (max 3 punti).

A) “Titoli di studio” max punti 7, così attribuibili:

A1) “Titolo di studio richiesto per l’accesso” max punti 5, così attribuibili:

Saranno valutate fino a max 3 punti le licenze di istruzione secondaria di primo grado, secondo la seguente tabella:

- giudizio ottimo o votazione di 10/10, anche con lode, punti 3;
- giudizio distinto o votazione di 9/10, punti 2;
- giudizio buono o votazione di 8/10, punti 1,5;
- giudizio discreto o votazione di 7/10, punti 1;
- giudizio “sufficiente” o votazione di 6/10: punti 0.

Il candidato, oltre a conseguire il punteggio sopra indicato, beneficia di ulteriori 2 punti, qualora risulti in possesso di corso di formazione specialistica.

A 2) “Altro titolo di studio ulteriore, anche di livello superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso” (max punti 2):

- diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria: punti 1;
- Laurea di durata triennale (L), ovvero Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM): punti 1.

B) “Titoli di servizio” (max punti 10):

Saranno valutati fino ad un massimo di 6 punti:

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

Anzianità	Punteggio
Da 20 anni e 1 giorno	6 punti
Da 14 anni e 1 giorno fino a 20 anni	5 punti
Da 9 anni e 1 giorno fino a 14 anni	4 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 9 anni	3 punti
Da 3 anni e 1 giorno fino a 5 anni	2 punti
Da 1 anno e 1 giorno fino a 3 anni	1 punto
Fino ad 1 anno	0 punti

Saranno inoltre valutati fino ad un massimo di 4 punti:

- esclusivamente l'utile collocazione in una o più delle graduatorie delle procedure selettive interne, mediante progressione verticale, indette da questa Amministrazione nella categoria B negli anni 2006/2007, ovvero altre idoneità conseguite in concorsi pubblici, per l'accesso alla categoria B, presso questa amministrazione ed altre P.A., nonché progressioni verticali indette da altra P.A. per l'accesso alla categoria B, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL 31/03/1999 (max punti 2). Anche in caso di conseguimento di più idoneità, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.
- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni (max punti 2), mediante attribuzione, alla media triennale (2016/2018) del punteggio annuale ottenuto in sede di valutazione, del punteggio come previsto nella seguente tabella:

MEDIA DEL TRIENNIO 2016-2018	PUNTEGGIO
0-79,99	0
80-89,99	1
90-99,99	1,5
100	2

Qualora per motivi non dipendenti dalla volontà del dipendente, lo stesso sia stato valutato soltanto in una o due di dette annualità, si terrà conto della media dei punteggi delle annualità effettivamente valutate.

C) "Titoli vari" max punti 3, così attribuibili:

- dottorato di ricerca: max punti 1,25;
- specializzazione universitaria almeno annuale o master di I e II livello di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi: max punti 1;
- abilitazione all'esercizio della professione: max punti 0,5;
- pubblicazioni e monografie: max punti 0,25.

Con riferimento a detti titoli, anche in caso di conseguimento di più titoli per la medesima tipologia, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.

La Commissione valuterà i titoli dichiarati dal candidato, ove attinenti rispetto al profilo messo a selezione. I relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione prima di aver preso visione dei documenti presentati dai candidati.

2. La valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate dopo la correzione della prova scritta e per i soli candidati che l'hanno superata.

ART. 8 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 del "Regolamento dei concorsi". La Commissione sarà integrata da un componente esperto in informatica e da un componente esperto in lingua inglese, ai soli fini dell'accertamento dell'idoneità del candidato.

Nella composizione della Commissione sarà garantito il rispetto dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, ossia verrà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e).

2. La Commissione redigerà per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di categoria D, nominato con decreto dell'Ufficio competente.
4. Ferma restando la piena autonomia della Commissione esaminatrice, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure selettive, la Direzione Generale per le Risorse Umane redigerà apposito manuale operativo da inviare alle varie Commissioni.

ART. 9 – GRADUATORIA DI MERITO E TITOLI DI PREFERENZA

1. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.
2. La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, dando evidenza dei singoli punteggi conseguiti in ciascuna prova e nei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. A parità di merito e di titoli di preferenza è preferito il candidato più giovane.
3. La graduatoria di merito è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane che dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. da far valere a parità di punteggio.
4. La graduatoria è pubblicata sul B.U.R.C. e vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati. L'Amministrazione procede altresì alla pubblicazione di detta graduatoria sulla sezione del portale appositamente dedicata.
5. La graduatoria resta in vigore fino al 31/12/2020 ed è utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale e nei relativi documenti di aggiornamento.
6. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della graduatoria di merito decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. L'inquadramento nella categoria B è subordinato al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati, nonché al rispetto, da parte dell'Amministrazione, di tutte le disposizioni normative in materia di limitazione delle assunzioni ed avverrà in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente alle annualità 2019 e 2020.
3. Al contratto individuale di lavoro, predisposto dalla Pubblica Amministrazione, non possono essere in alcun modo apposte riserve o condizioni dal dipendente.
4. L'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori nel nuovo profilo e nella categoria B, posizione economica B1, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
5. Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica B, posizione economica B1, dalle disposizioni contrattuali vigenti.
6. Ai sensi dell'art 20, comma 2 del CCNL del 21/05/2018, non è richiesto lo svolgimento del periodo prova.
7. Il dipendente che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria B. Il predetto termine può essere prorogato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane per comprovate ragioni e su richiesta dell'interessato.

8. L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modifica della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

9. L'assegnazione dei vincitori alle strutture regionali avverrà in base alle specifiche esigenze emerse in sede di fabbisogno. Ciò stante, non è garantita in alcun modo la permanenza nella attuale struttura di appartenenza.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I candidati godono dei diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”, che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Umane, Staff 50.14.92. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente allo Staff 50.14.92, al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it, oppure al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.regione.campania.it.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'Informativa per il Trattamento dei dati personali diramata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con comunicazione a mezzo posta elettronica del 18 ottobre 2019.

ART. 12 – ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.

Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria.

2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel vigente regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale della Campania.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente dell'Ufficio Staff 50.14.92 è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.

Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedimentali.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI

Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi degli artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 15 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel D.Lgs. n. 75/2017, nei vigenti Contratti Collettivi, nel “Regolamento dei concorsi” e nella normativa vigente in materia di assunzioni.

BANDO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 29 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 391 del 06/08/2019;
- il *“Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi”*, n. 6 del 7 agosto 2019 di seguito definito *“Regolamento dei concorsi”*;

RENDE NOTO

ART. 1 – POSTI MESSI A CONCORSO

1. In attuazione della D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii., avente ad oggetto *“Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021”*, e sulla base delle disposizioni transitorie e finali dettate, all'art. 54 rubricato *“Progressioni verticali”*, dal *“Regolamento dei concorsi”*, è indetta una procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per titoli ed esami, per la copertura di n. 29 posti di Categoria C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale *“Istruttore amministrativo”*.
2. Ciascun dipendente, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando, può presentare domanda di partecipazione ad un massimo di n. 2 procedure selettive indette in attuazione della citata deliberazione, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento dei concorsi.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla presente procedura può partecipare il personale appartenente alla categoria B, indipendentemente dalla posizione economica acquisita all'interno della categoria di appartenenza, in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta regionale della Campania alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.
2. Ai fini dell'ammissione è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso del requisito generale di cui al comma 1, di essere in possesso del seguente requisito specifico, ovvero le relative equipollenze ai sensi di legge:
 - diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado.Si ritengono equipollenti anche i titoli di studio conseguiti all'estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato vincitore dimostrare la sussistenza delle suddette condizioni al momento della contrattualizzazione.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Detti requisiti devono essere altresì posseduti anche alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE, TERMINI E RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il modulo on line rinvenibile nel sistema B.O.L. al seguente indirizzo

<http://concorsionline.regione.campania.it>. Saranno considerate irricevibili le candidature presentate in maniera difforme. La domanda dovrà inoltre essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'applicativo B.O.L., qualora detto termine cada in un giorno non lavorativo, lo stesso si intende prorogato alle ore 13,00 del primo giorno lavorativo utile. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso.

Il candidato potrà, nella fase di compilazione della domanda *on line*, salvarla e modificarla successivamente fino all'invio definitivo della stessa, effettuato il quale, la domanda non sarà più modificabile. Il sistema B.O.L. consentirà di inviare definitivamente solo due istanze, le quali saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso, non consentendo la presentazione di ulteriori candidature.

Le modalità tecniche ed istruzioni sono illustrate ai candidati mediante avviso pubblicato sulla sezione dedicata del portale regionale (percorso "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Progressione verticale").

2. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione. L'atto è adottato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane ed è pubblicato sul B.U.R.C.

3. Fa fede della presentazione della domanda la relativa ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema. Detta ricevuta dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal candidato che sarà tenuto a presentarla al momento dell'espletamento della prova scritta, in uno al documento di identità in corso di validità.

4. Nella domanda è fatto obbligo ai candidati, a pena di esclusione, di dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) numero di matricola;
- 3) luogo e data di nascita;
- 4) categoria e profilo professionale per i quali si concorre;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica presso il quale effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso allo Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it;
- 6) di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della G.R.C., nonché di possedere il titolo di studio previsto dall'art. 2;

5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare in relazione al proprio handicap l'ausilio necessario, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova di esame facendo pervenire alla Direzione Generale per le Risorse Umane, cinque giorni prima dello svolgimento della prova stessa, certificazione dell'A.S.L. territorialmente competente che quantifichi i tempi aggiuntivi necessari.

6. Nella domanda potranno essere, altresì dichiarati:

- 1) eventuali periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati anche a tempo parziale o tempo determinato, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i periodi di effettivo servizio prestato quale militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le FF.AA. e nell'Arma dei Carabinieri in applicazione dell'articolo 22, comma 7, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958;
- 2) il possesso dei "titoli di studio", "titoli di servizio" e "titoli vari" indicati al successivo art. 7;

- 3) il possesso di titoli di precedenza, nonché di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI AMMISSIONE E AI TITOLI

1. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e dei titoli di cui al successivo art. 7, la domanda di ammissione alla selezione è formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli di cui al successivo articolo 7.
2. In ogni caso non si procederà alla valutazione dei titoli non dichiarati, fatta eccezione per i periodi di servizio prestato nei ruoli della Giunta regionale.

ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio competente verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando ed approva l'elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dalla presente procedura selettiva. L'elenco degli ammessi è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale ed ha valore di notifica agli interessati.
2. Agli esclusi dalla procedura selettiva sarà data comunicazione in via telematica, con indicazione della relativa motivazione e dell'avvertenza che il candidato può proporre ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane avverso l'esclusione entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione. Il Direttore Generale per le Risorse Umane provvede in ultima istanza, e con proprio motivato decreto, sui ricorsi pervenuti entro i successivi 10 giorni.
3. L'ammissione dei candidati è disposta con riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione.

ART. 6 – PROVE DI ESAME

1. Le prove di esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale. Dette prove si svolgeranno nel luogo, sede, date ed ora che saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella sezione del portale regionale appositamente dedicata, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova orale. Ciascuna prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.

2. La prova scritta consisterà in quesiti a risposta multipla e verterà sulle seguenti materie: Elementi di Diritto Amministrativo; Elementi di Diritto Regionale; Ordinamento amministrativo della Regione Campania (Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.).
3. La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sulle seguenti discipline:
 - Elementi in materia di Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii);
 - Elementi in materia di privacy (decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.), anticorruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.) e reati contro la P.A;

- Elementi in materia di pubblico impiego e diritti e doveri dei pubblici dipendenti (D.Lgs. 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania).

Nell'ambito della prova orale si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e della lingua inglese, senza attribuzione di punteggio, ma con accertamento di idoneità. In alternativa, i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari al livello B1), nonché dell'informatica (patente europea ECDL).

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI

1. Il punteggio massimo attribuibile, a disposizione della Commissione esaminatrice, è pari a 80 punti, così ripartiti:

- n. 30 punti per la valutazione della prova scritta;
- n. 20 punti per la valutazione dei titoli;
- n. 30 punti per la valutazione della prova orale.

I titoli da valutare da parte della Commissione esaminatrice sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 7 punti);
- B. Titoli di servizio (max 10 punti);
- C. Titoli vari (max 3 punti).

A) “Titoli di studio” max punti 7, così attribuibili:

A1) “Titolo di studio richiesto per l'accesso” max punti 5, così attribuibili:

Saranno valutati i diplomi di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguiti in base alle disposizioni di cui alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425, secondo la seguente tabella:

- se conseguito con una votazione da 100 a 100 e lode, punti 5;
- se conseguito con una votazione da 96 a 99/100, punti 4,5;
- se conseguito con una votazione da 92 a 95/100, punti 4;
- se conseguito con una votazione da 88 a 91/100, punti 3,5;
- se conseguito con una votazione da 84 a 87/100, punti 3;
- se conseguito con una votazione da 80 a 83/100, punti 2,5;
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100, punti 2;
- se conseguito con una votazione da 71 a 75/100, punti 1,5;
- se conseguito con una votazione da 66 a 70/100, punti 1;
- se conseguito con una votazione da 61 a 65/100, punti 0,5;
- se conseguito con una votazione di 60/100, punti 0.

I diplomi di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguiti in base alle disposizioni previgenti alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 saranno valutati secondo la seguente tabella:

- se conseguito con una votazione di 60/60, punti 5;
- se conseguito con una votazione di 58 a 59/60, punti 4,5;
- se conseguito con una votazione da 55 a 57/60, punti 4;
- se conseguito con una votazione da 53 a 54/60, punti 3,5;
- se conseguito con una votazione da 50 a 52/60, punti 3;
- se conseguito con una votazione da 48 a 49/60, punti 2,5;
- se conseguito con una votazione da 45 a 47/60, punti 2;
- se conseguito con una votazione da 42 a 44/60, punti 1,5;

- se conseguito con una votazione da 39 a 41/60, punti 1;
- se conseguito con una votazione da 37 a 38/60, punti 0,5;
- se conseguito con una votazione di 36/60, punti 0.

A 2) “Altro titolo di studio ulteriore, anche di livello superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso” (max punti 2):

- secondo diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria: punti 1;
- Laurea di durata triennale (L), ovvero Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM): punti 1.

B) “Titoli di servizio” (max punti 10):

Saranno valutati fino ad un massimo di 6 punti:

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

Anzianità	Punteggio
Da 20 anni e 1 giorno	6 punti
Da 14 anni e 1 giorno fino a 20 anni	5 punti
Da 9 anni e 1 giorno fino a 14 anni	4 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 9 anni	3 punti
Da 3 anni e 1 giorno fino a 5 anni	2 punti
Da 1 anno e 1 giorno fino a 3 anni	1 punto
Fino ad 1 anno	0 punti

Saranno inoltre valutati fino ad un massimo di 4 punti:

- esclusivamente l’utile collocazione in una o più delle graduatorie delle procedure selettive interne, mediante progressione verticale, indette da questa Amministrazione nella categoria C negli anni 2006/2007, ovvero altre idoneità conseguite in concorsi pubblici, per l’accesso alla categoria C, presso questa amministrazione ed altre P.A., nonché progressioni verticali indette da altra P.A. per l’accesso alla categoria C, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CCNL 31/03/1999 (max punti 2). Anche in caso di conseguimento di più idoneità, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.
- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni (max punti 2), mediante attribuzione, alla media triennale (2016/2018) del punteggio annuale ottenuto in sede di valutazione, del punteggio come previsto nella seguente tabella:

MEDIA DEL TRIENNIO 2016-2018	PUNTEGGIO
0-79,99	0
80-89,99	1
90-99,99	1,5
100	2

Qualora per motivi non dipendenti dalla volontà del dipendente, lo stesso sia stato valutato soltanto in una o due di dette annualità, si terrà conto della media dei punteggi delle annualità effettivamente valutate.

C) "Titoli vari" max punti 3, così attribuibili:

- dottorato di ricerca: punti max 1,25;
- specializzazione universitaria almeno annuale o master di I e II livello di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi: max punti 1;
- abilitazione all'esercizio della professione: max punti 0,5;
- pubblicazioni e monografie: max punti 0,25.

Con riferimento a detti titoli, anche in caso di conseguimento di più titoli per la medesima tipologia, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.

La Commissione valuterà i titoli dichiarati dal candidato, ove attinenti rispetto al profilo messo a selezione. I relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione prima di aver preso visione dei documenti presentati dai candidati.

2. La valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate dopo la correzione della prova scritta e per i soli candidati che l'hanno superata.

ART. 8 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 del "Regolamento dei concorsi". La Commissione sarà integrata da un componente esperto in informatica e da un componente esperto in lingua inglese, ai soli fini dell'accertamento dell'idoneità del candidato.

Nella composizione della Commissione sarà garantito il rispetto dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, ossia verrà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e).

2. La Commissione redigerà per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di categoria D, nominato con decreto dell'Ufficio competente.

4. Ferma restando la piena autonomia della Commissione esaminatrice, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure selettive, la Direzione Generale per le Risorse Umane redigerà apposito manuale operativo da inviare alle varie Commissioni.

ART. 9 – GRADUATORIA DI MERITO E TITOLI DI PREFERENZA

1. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.

2. La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, dando evidenza dei singoli punteggi conseguiti in ciascuna prova e nei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.

A parità di merito e di titoli di preferenza è preferito il candidato più giovane.

3. La graduatoria di merito è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane che dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 da far valere a parità di punteggio.

4. La graduatoria è pubblicata sul B.U.R.C. e vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati. L'Amministrazione procede altresì alla pubblicazione di detta graduatoria sulla sezione del portale appositamente dedicata.

5. La graduatoria resta in vigore fino al 31/12/2020 ed è utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale e nei relativi documenti di aggiornamento.

6. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della graduatoria di merito decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. L'inquadramento nella categoria C è subordinato al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati, nonché al rispetto, da parte dell'Amministrazione, di tutte le disposizioni normative in materia di limitazione delle assunzioni ed avverrà in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente alle annualità 2019 e 2020.
3. Al contratto individuale di lavoro, predisposto dalla Pubblica Amministrazione, non possono essere in alcun modo apposte riserve o condizioni dal dipendente.
4. L'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori nel nuovo profilo e nella categoria C, posizione economica C1, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
5. Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica C, posizione economica C1, dalle disposizioni contrattuali vigenti.
6. Ai sensi dell'art 20, comma 2 del CCNL del 21/05/2018, non è richiesto lo svolgimento del periodo di prova.
7. Il dipendente che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria C. Il predetto termine può essere prorogato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane per comprovate ragioni e su richiesta dell'interessato.
8. L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modifica della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
9. L'assegnazione dei vincitori alle strutture regionali avverrà in base alle specifiche esigenze emerse in sede di fabbisogno. Ciò stante, non è garantita in alcun modo la permanenza nella attuale struttura di appartenenza.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I candidati godono dei diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Umane, Staff 50.14.92. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente allo Staff 50.14.92, al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it, oppure al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.regione.campania.it.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'Informativa per il Trattamento dei dati personali diramata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con comunicazione a mezzo posta elettronica del 18 ottobre 2019.

ART. 12 – ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.

Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria.

2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel vigente regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale della Campania.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente dell'Ufficio Staff 50.14.92 è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.

Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedimentali.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI

Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi degli artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 15 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel D.Lgs. n. 75/2017, nei vigenti Contratti Collettivi, nel "Regolamento dei concorsi" e nella normativa vigente in materia di assunzioni.

BANDO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 14 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE POLICY REGIONALI/AMBITI DI RUOLO "AMBIENTE" E "LAVORI PUBBLICI", MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021, approvato con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 391 del 06/08/2019, dal quale emerge, con specifico riferimento al profilo professionale messo a selezione, la prioritaria esigenza in termini quantitativi negli ambiti di ruolo "Ambiente" e "Lavori pubblici";
- il "*Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi*", n. 6 del 7 agosto 2019 di seguito definito "Regolamento dei concorsi";

RENDE NOTO

ART. 1 – POSTI MESSI A CONCORSO

1. In attuazione della D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021", e sulla base delle disposizioni transitorie e finali dettate, all'art. 54 rubricato "Progressioni verticali", dal "Regolamento dei concorsi", è indetta una procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per titoli ed esami, per la copertura di n. 14 posti di Categoria C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale "Istruttore policy regionali/ ambiti di ruolo Ambiente e Lavori Pubblici".
2. Ciascun dipendente, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando, può presentare domanda di partecipazione ad un massimo di n. 2 procedure selettive indette in attuazione della citata deliberazione, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento dei concorsi.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla presente procedura può partecipare il personale appartenente alla categoria B, indipendentemente dalla posizione economica acquisita all'interno della categoria di appartenenza, in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta regionale della Campania alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.
2. Ai fini dell'ammissione è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso del requisito generale di cui al comma 1, di essere in possesso del seguente requisito specifico, ovvero le relative equipollenze ai sensi di legge:

- diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado.

Si ritengono equipollenti anche i titoli di studio conseguiti all'estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato vincitore dimostrare la sussistenza delle suddette condizioni al momento della contrattualizzazione.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Detti requisiti devono essere altresì posseduti anche alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE, TERMINI E RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il modulo *on line* rinvenibile nel sistema B.O.L. al seguente indirizzo <http://concorsionline.regione.campania.it>. Saranno considerate irricevibili le candidature presentate in maniera difforme. La domanda dovrà inoltre essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'applicativo B.O.L., qualora detto termine cada in un giorno non lavorativo, lo stesso si intende prorogato alle ore 13,00 del primo giorno lavorativo utile. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso.

Il candidato potrà, nella fase di compilazione della domanda *on line*, salvarla e modificarla successivamente fino all'invio definitivo della stessa, effettuato il quale, la domanda non sarà più modificabile. Il sistema B.O.L. consentirà di inviare definitivamente solo due istanze, le quali saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso, non consentendo la presentazione di ulteriori candidature.

Le modalità tecniche ed istruzioni sono illustrate ai candidati mediante avviso pubblicato sulla sezione dedicata del portale regionale (percorso "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Progressione verticale").

2. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione. L'atto è adottato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane ed è pubblicato sul B.U.R.C.

3. Fa fede della presentazione della domanda la relativa ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema. Detta ricevuta dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal candidato che sarà tenuto a presentarla al momento dell'espletamento della prova scritta, in uno al documento di identità in corso di validità.

4. Nella domanda è fatto obbligo ai candidati, a pena di esclusione, di dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) numero di matricola;
- 3) luogo e data di nascita;
- 4) categoria e profilo professionale per i quali si concorre;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica presso il quale effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso allo Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it;
- 6) di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della G.R.C., nonché di possedere il titolo di studio previsto dall'art. 2;

5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare in relazione al proprio handicap l'ausilio necessario, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova di esame facendo pervenire alla Direzione Generale per le Risorse Umane, cinque giorni prima dello svolgimento della prova stessa, certificazione dell'A.S.L. territorialmente competente che quantifichi i tempi aggiuntivi necessari.

6. Nella domanda potranno essere, altresì dichiarati:

- 1) eventuali periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati anche a tempo parziale o tempo determinato, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i periodi di effettivo servizio prestato quale militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le FF.AA. e nell'Arma dei Carabinieri in applicazione dell'articolo 22, comma 7, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958;
- 2) il possesso dei "titoli di studio", "titoli di servizio" e "titoli vari" indicati al successivo art. 7;

- 3) il possesso di titoli di precedenza, nonché di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI AMMISSIONE E AI TITOLI

1. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e dei titoli di cui al successivo art. 7, la domanda di ammissione alla selezione è deve essere formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli di cui al successivo articolo 7.

2. In ogni caso non si procederà alla valutazione dei titoli non dichiarati, fatta eccezione per i periodi di servizio prestato nei ruoli della Giunta regionale.

ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio competente verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando ed approva l'elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dalla presente procedura selettiva. L'elenco degli ammessi è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale ed ha valore di notifica agli interessati.

2. Agli esclusi dalla procedura selettiva sarà data comunicazione in via telematica, con indicazione della relativa motivazione e dell'avvertenza che il candidato può proporre ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane avverso l'esclusione entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione. Il Direttore Generale per le Risorse Umane provvede in ultima istanza, e con proprio motivato decreto, sui ricorsi pervenuti entro i successivi 10 giorni.

3. L'ammissione dei candidati è disposta con riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione.

ART. 6 – PROVE DI ESAME

1. Le prove di esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale. Dette prove si svolgeranno nel luogo, sede, date ed ora che saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella sezione del portale regionale appositamente dedicata, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova orale. Ciascuna prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.

2. La prova scritta consisterà in quesiti a risposta multipla e verterà, in coerenza con il profilo professionale ed ambiti messi a selezione, sulle seguenti materie: Elementi in materia di Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii); Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso (Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.); Ordinamento amministrativo della Regione Campania (Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.).

3. La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sulle seguenti discipline:

- Normativa regionale in materia di ambiente (L.R. 26 maggio 2016, n. 14 come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 29);

- Nozioni in materia di privacy (decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.), anticorruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.); diritti e doveri dei pubblici dipendenti (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania);
- Nozioni in materia di Reati contro la P.A.

Nell'ambito della prova orale si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e della lingua inglese, senza attribuzione di punteggio, ma con accertamento di idoneità. In alternativa, i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari al livello B1), nonché dell'informatica (patente europea ECDL).

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI

1. Il punteggio massimo attribuibile, a disposizione della Commissione esaminatrice, è pari a 80 punti, così ripartiti:

- n. 30 punti per la valutazione della prova scritta;
- n. 20 punti per la valutazione dei titoli;
- n. 30 punti per la valutazione della prova orale.

I titoli da valutare da parte della Commissione esaminatrice sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 7 punti);
- B. Titoli di servizio (max 10 punti);
- C. Titoli vari (max 3 punti).

A) “Titoli di studio” max punti 7, così attribuibili:

A1) “Titolo di studio richiesto per l'accesso” max punti 5, così attribuibili:

Saranno valutati i diplomi di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguiti in base alle disposizioni di cui alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 secondo la seguente tabella:

- se conseguito con una votazione da 100 a 100 e lode, punti 5;
- se conseguito con una votazione da 96 a 99/100, punti 4,5;
- se conseguito con una votazione da 92 a 95/100, punti 4;
- se conseguito con una votazione da 88 a 91/100, punti 3,5;
- se conseguito con una votazione da 84 a 87/100, punti 3;
- se conseguito con una votazione da 80 a 83/100, punti 2,5;
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100, punti 2;
- se conseguito con una votazione da 71 a 75/100, punti 1,5;
- se conseguito con una votazione da 66 a 70/100, punti 1;
- se conseguito con una votazione da 61 a 65/100, punti 0,5;
- se conseguito con una votazione di 60/100, punti 0.

I diplomi di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguiti in base alle disposizioni previste alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 saranno valutati secondo la seguente tabella:

- se conseguito con una votazione di 60/60, punti 5;
- se conseguito con una votazione di 58 a 59/60, punti 4,5;
- se conseguito con una votazione da 55 a 57/60, punti 4;
- se conseguito con una votazione da 53 a 54/60, punti 3,5;
- se conseguito con una votazione da 50 a 52/60, punti 3;

- se conseguito con una votazione da 48 a 49/60, punti 2,5;
- se conseguito con una votazione da 45 a 47/60, punti 2;
- se conseguito con una votazione da 42 a 44/60, punti 1,5;
- se conseguito con una votazione da 39 a 41/60, punti 1;
- se conseguito con una votazione da 37 a 38/60, punti 0,5;
- se conseguito con una votazione di 36/60, punti 0.

A 2) “Altro titolo di studio ulteriore, anche di livello superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso” (max punti 2):

- secondo diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria: punti 1;
- Laurea di durata triennale (L), ovvero Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM): punti 1.

B) “Titoli di servizio” (max punti 10):

Saranno valutati fino ad un massimo di 6 punti:

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

Anzianità	Punteggio
Da 20 anni e 1 giorno	6 punti
Da 14 anni e 1 giorno fino a 20 anni	5 punti
Da 9 anni e 1 giorno fino a 14 anni	4 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 9 anni	3 punti
Da 3 anni e 1 giorno fino a 5 anni	2 punti
Da 1 anno e 1 giorno fino a 3 anni	1 punto
Fino ad 1 anno	0 punti

Saranno inoltre valutati fino ad un massimo di 4 punti:

- esclusivamente l’utile collocazione in una o più delle graduatorie delle procedure selettive interne, mediante progressione verticale, indette da questa Amministrazione nella categoria C negli anni 2006/2007, ovvero altre idoneità conseguite in concorsi pubblici, per l’accesso alla categoria C, presso questa amministrazione ed altre P.A., nonché progressioni verticali indette da altra P.A. per l’accesso alla categoria C, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CCNL 31/03/1999 (max punti 2). Anche in caso di conseguimento di più idoneità, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.
- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni (max punti 2), mediante attribuzione, alla media triennale (2016/2018) del punteggio annuale ottenuto in sede di valutazione, del punteggio come previsto nella seguente tabella:

MEDIA DEL TRIENNIO 2016-2018	PUNTEGGIO
0-79,99	0
80-89,99	1

90-99,99	1,5
100	2

Qualora per motivi non dipendenti dalla volontà del dipendente, lo stesso sia stato valutato soltanto in una o due di dette annualità, si terrà conto della media dei punteggi delle annualità effettivamente valutate.

C) “Titoli vari” max punti 3, così attribuibili:

- dottorato di ricerca: max punti 1,25;
- specializzazione universitaria almeno annuale o master di I e II livello di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi: max punti 1;
- abilitazione all’esercizio della professione: max punti 0,5;
- pubblicazioni e monografie: max punti 0,25.

Con riferimento a detti titoli, anche in caso di conseguimento di più titoli per la medesima tipologia, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.

La Commissione valuterà i titoli dichiarati dal candidato, ove attinenti rispetto al profilo messo a selezione. I relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione prima di aver preso visione dei documenti presentati dai candidati.

2. La valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato e l’attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate dopo la correzione della prova scritta e per i soli candidati che l’hanno superata.

ART. 8 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 27 del “Regolamento dei concorsi”. La Commissione sarà integrata da un componente esperto in informatica e da un componente esperto in lingua inglese, ai soli fini dell’accertamento dell’idoneità del candidato.

Nella composizione della Commissione sarà garantito il rispetto dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, ossia verrà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e).

2. La Commissione redigerà per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di categoria D, nominato con decreto dell’Ufficio competente.

4. Ferma restando la piena autonomia della Commissione esaminatrice, al fine di garantire l’omogeneità delle procedure selettive, la Direzione Generale per le Risorse Umane redigerà apposito manuale operativo da inviare alle varie Commissioni.

ART. 9 – GRADUATORIA DI MERITO E TITOLI DI PREFERENZA

1. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.

2. La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, dando evidenza dei singoli punteggi conseguiti in ciascuna prova e nei titoli, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall’art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.

A parità di merito e di titoli di preferenza è preferito il candidato più giovane.

3. La graduatoria di merito è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane che dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. da far valere a parità di punteggio.

4. La graduatoria è pubblicata sul B.U.R.C. e vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati. L'Amministrazione procede altresì alla pubblicazione di detta graduatoria sulla sezione del portale appositamente dedicata.
5. La graduatoria resta in vigore fino al 31/12/2020 ed è utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale e nei relativi documenti di aggiornamento.
6. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della graduatoria di merito decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. L'inquadramento nella categoria C è subordinato al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati, nonché al rispetto, da parte dell'Amministrazione, di tutte le disposizioni normative in materia di limitazione delle assunzioni ed avverrà in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente alle annualità 2019 e 2020.
3. Al contratto individuale di lavoro, predisposto dalla Pubblica Amministrazione, non possono essere in alcun modo apposte riserve o condizioni dal dipendente.
4. L'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori nel nuovo profilo e nella categoria C, posizione economica C1, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
5. Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica C, posizione economica C1, dalle disposizioni contrattuali vigenti alla data di approvazione del bando.
6. Ai sensi dell'art 20, comma 2 del CCNL del 21/05/2018, non è richiesto lo svolgimento del periodo di prova.
7. Il dipendente che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria C. Il predetto termine può essere prorogato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane per comprovate ragioni e su richiesta dell'interessato.
8. L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modifica della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
9. L'assegnazione dei vincitori alle strutture regionali avverrà in base alle specifiche esigenze emerse in sede di fabbisogno. Ciò stante, non è garantita in alcun modo la permanenza nella attuale struttura di appartenenza.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I candidati godono dei diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Umane, Staff

50.14.92. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente allo Staff 50.14.92, al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it, oppure al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.regione.campania.it .

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'Informativa per il Trattamento dei dati personali diramata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con comunicazione a mezzo posta elettronica del 18 ottobre 2019.

ART. 12 – ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.

Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria.

2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel vigente regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale della Campania.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente dell'Ufficio Staff 50.14.92 è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.

Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedimentali.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI

Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi degli artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 15 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel D.Lgs. n. 75/2017, nei vigenti Contratti Collettivi, nel "Regolamento dei concorsi" e nella normativa vigente in materia di assunzioni.

BANDO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 6 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE RISORSE FINANZIARIE, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 391 del 06/08/2019;
- il “*Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi*”, n. 6 del 7 agosto 2019 di seguito definito “Regolamento dei concorsi”;

RENDE NOTO

ART. 1 – POSTI MESSI A CONCORSO

1. In attuazione della D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021”, e sulla base delle disposizioni transitorie e finali dettate, all’art. 54 rubricato “Progressioni verticali”, dal “Regolamento dei concorsi”, è indetta una procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Categoria C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale “Istruttore risorse finanziarie”.

2. Ciascun dipendente, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando, può presentare domanda di partecipazione ad un massimo di n. 2 procedure selettive indette in attuazione della citata deliberazione, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento dei concorsi.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla presente procedura può partecipare il personale appartenente alla categoria B, indipendentemente dalla posizione economica acquisita all’interno della categoria di appartenenza, in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta regionale della Campania alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.

2. Ai fini dell’ammissione è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso del requisito generale di cui al comma 1, di essere in possesso del seguente requisito specifico, ovvero le relative equipollenze ai sensi di legge:

- diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado.

Si ritengono equipollenti anche i titoli di studio conseguiti all’estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato vincitore dimostrare la sussistenza delle suddette condizioni al momento della contrattualizzazione.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Detti requisiti devono essere altresì posseduti anche alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, TERMINI E RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il modulo on line rinvenibile nel sistema B.O.L. al seguente indirizzo

<http://concorsionline.regione.campania.it>. Saranno considerate irricevibili le candidature presentate in maniera difforme. La domanda dovrà inoltre essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'applicativo B.O.L., qualora detto termine cada in un giorno non lavorativo, lo stesso si intende prorogato alle ore 13,00 del primo giorno lavorativo utile. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso.

Il candidato potrà, nella fase di compilazione della domanda on line, salvarla e modificarla successivamente fino all'invio definitivo della stessa, effettuato il quale, la domanda non sarà più modificabile. Il sistema B.O.L. consentirà di inviare definitivamente solo due istanze, le quali saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso, non consentendo la presentazione di ulteriori candidature.

Le modalità tecniche ed istruzioni sono illustrate ai candidati mediante avviso pubblicato sulla sezione dedicata del portale regionale (percorso "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Progressione verticale").

2. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione. L'atto è adottato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane ed è pubblicato sul B.U.R.C.

3. Fa fede della presentazione della domanda la relativa ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema. Detta ricevuta dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal candidato che sarà tenuto a presentarla al momento dell'espletamento della prova scritta, in uno al documento di identità in corso di validità.

4. Nella domanda è fatto obbligo ai candidati, a pena di esclusione, di dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) numero di matricola;
- 3) luogo e data di nascita;
- 4) categoria e profilo professionale per i quali si concorre;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica presso il quale effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso allo Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it;
- 6) di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della G.R.C., nonché di possedere il titolo di studio previsto dall'art. 2;

5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare in relazione al proprio handicap l'ausilio necessario, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova di esame facendo pervenire alla Direzione Generale per le Risorse Umane, cinque giorni prima dello svolgimento della prova stessa, certificazione dell'A.S.L. territorialmente competente che quantifichi i tempi aggiuntivi necessari.

6. Nella domanda potranno essere, altresì dichiarati:

- 1) eventuali periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati anche a tempo parziale o tempo determinato, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i periodi di effettivo servizio prestato quale militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le FF.AA. e nell'Arma dei Carabinieri in applicazione dell'articolo 22, comma 7, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958;
- 2) il possesso dei "titoli di studio", "titoli di servizio" e "titoli vari" indicati al successivo art. 7;
- 3) il possesso di titoli di precedenza, nonché di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI AMMISSIONE E AI TITOLI

1. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e dei titoli di cui al successivo art. 7, la domanda di ammissione alla selezione è formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli di cui al successivo articolo 7.
2. In ogni caso non si procederà alla valutazione dei titoli non dichiarati, fatta eccezione per i periodi di servizio prestato nei ruoli della Giunta regionale.

ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio competente verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando ed approva l'elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dalla presente procedura selettiva. L'elenco degli ammessi è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale ed ha valore di notifica agli interessati.
2. Agli esclusi dalla procedura selettiva sarà data comunicazione in via telematica, con indicazione della relativa motivazione e dell'avvertenza che il candidato può proporre ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane avverso l'esclusione entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione. Il Direttore Generale per le Risorse Umane provvede in ultima istanza, e con proprio motivato decreto, sui ricorsi pervenuti entro i successivi 10 giorni.
3. L'ammissione dei candidati è disposta con riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione.

ART. 6 – PROVE DI ESAME

1. Le prove di esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale. Dette prove si svolgeranno nel luogo, sede, date ed ora che saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella sezione del portale regionale appositamente dedicata, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova orale. Ciascuna prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.

2. La prova scritta consisterà in quesiti a risposta multipla e verterà sulle seguenti materie: Gestione finanziaria e contabile della Giunta regionale della Campania; Ordinamento amministrativo (Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.) e contabile (Regolamento 7 giugno 2018, n. 5) della Regione Campania; Elementi di Diritto Regionale.

3. La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sulle seguenti discipline:

- Elementi sull'attività di programmazione e controllo contabile;
- Elementi in materia di privacy (decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.), anticorruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.) e reati contro la P. A, nonché della normativa in materia di pubblico impiego e diritti e doveri dei pubblici dipendenti (D.Lgs. 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania).

Nell'ambito della prova orale si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e della lingua inglese, senza attribuzione di punteggio, ma con accertamento di idoneità. In alternativa, i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari al livello B1), nonché dell'informatica (patente europea ECDL).

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI

1. Il punteggio massimo attribuibile, a disposizione della Commissione esaminatrice, è pari a 80 punti, così ripartiti:

- n. 30 punti per la valutazione della prova scritta;
- n. 20 punti per la valutazione dei titoli;
- n. 30 punti per la valutazione della prova orale.

I titoli da valutare da parte della Commissione esaminatrice sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 7 punti);
- B. Titoli di servizio (max 10 punti);
- C. Titoli vari (max 3 punti).

A) “Titoli di studio” max punti 7, così attribuibili:

A1) “Titolo di studio richiesto per l'accesso” max punti 5, così attribuibili:

Saranno valutati i diplomi di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguiti in base alle disposizioni di cui alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 secondo la seguente tabella:

- se conseguito con una votazione da 100 a 100 e lode, punti 5;
- se conseguito con una votazione da 96 a 99/100, punti 4,5;
- se conseguito con una votazione da 92 a 95/100, punti 4;
- se conseguito con una votazione da 88 a 91/100, punti 3,5;
- se conseguito con una votazione da 84 a 87/100, punti 3;
- se conseguito con una votazione da 80 a 83/100, punti 2,5;
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100, punti 2;
- se conseguito con una votazione da 71 a 75/100, punti 1,5;
- se conseguito con una votazione da 66 a 70/100, punti 1;
- se conseguito con una votazione da 61 a 65/100, punti 0,5;
- se conseguito con una votazione di 60/100, punti 0.

I diplomi di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguiti in base alle disposizioni previgenti alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 saranno valutati, secondo la seguente tabella:

- se conseguito con una votazione di 60/60, punti 5;
- se conseguito con una votazione di 58 a 59/60, punti 4,5;
- se conseguito con una votazione da 55 a 57/60, punti 4;
- se conseguito con una votazione da 53 a 54/60, punti 3,5;
- se conseguito con una votazione da 50 a 52/60, punti 3;
- se conseguito con una votazione da 48 a 49/60, punti 2,5;
- se conseguito con una votazione da 45 a 47/60, punti 2;
- se conseguito con una votazione da 42 a 44/60, punti 1,5;
- se conseguito con una votazione da 39 a 41/60, punti 1;
- se conseguito con una votazione da 37 a 38/60, punti 0,5;

- se conseguito con una votazione di 36/60, punti 0.

A 2) “Altro titolo di studio ulteriore, anche di livello superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso” (max punti 2):

- secondo diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria: punti 1;
- Laurea di durata triennale (L), ovvero Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM): punti 1.

B) “Titoli di servizio” (max. punti 10):

Saranno valutati fino ad un massimo di 6 punti:

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

Anzianità	Punteggio
Da 20 anni e 1 giorno	6 punti
Da 14 anni e 1 giorno fino a 20 anni	5 punti
Da 9 anni e 1 giorno fino a 14 anni	4 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 9 anni	3 punti
Da 3 anni e 1 giorno fino a 5 anni	2 punti
Da 1 anno e 1 giorno fino a 3 anni	1 punto
Fino ad 1 anno	0 punti

Saranno inoltre valutati fino ad un massimo di 4 punti:

- esclusivamente l’utile collocazione in una o più delle graduatorie delle procedure selettive interne, mediante progressione verticale, indette da questa Amministrazione nella categoria C negli anni 2006/2007, ovvero altre idoneità conseguite in concorsi pubblici, per l’accesso alla categoria C, presso questa amministrazione ed altre P.A., nonché progressioni verticali indette da altra P.A. per l’accesso alla categoria C, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CCNL 31/03/1999 (max punti 2). Anche in caso di conseguimento di più idoneità, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.
- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni (max punti 2), mediante attribuzione, alla media triennale (2016/2018) del punteggio annuale ottenuto in sede di valutazione, del punteggio come previsto nella seguente tabella:

MEDIA DEL TRIENNIO 2016-2018	PUNTEGGIO
0-79,99	0
80-89,99	1
90-99,99	1,5
100	2

Qualora per motivi non dipendenti dalla volontà del dipendente, lo stesso sia stato valutato soltanto in una o due di dette annualità, si terrà conto della media dei punteggi delle annualità effettivamente valutate.

C) Titoli vari” max punti 3, così attribuibili:

- dottorato di ricerca: max punti 1,25;
- specializzazione universitaria almeno annuale o master di I e II livello di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi: max punti 1;
- abilitazione all’esercizio della professione: max punti 0,5;
- pubblicazioni e monografie: max punti 0,25.

Con riferimento a detti titoli, anche in caso di conseguimento di più titoli per la medesima tipologia, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.

La Commissione valuterà i titoli dichiarati dal candidato, ove attinenti rispetto al profilo messo a selezione. I relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione prima di aver preso visione dei documenti presentati dai candidati.

2. La valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato e l’attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate dopo la correzione della prova scritta e per i soli candidati che l’hanno superata.

ART. 8 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 27 del “Regolamento dei concorsi”. La Commissione sarà integrata da un componente esperto in informatica e da un componente esperto in lingua inglese, ai soli fini dell’accertamento dell’idoneità del candidato.

Nella composizione della Commissione sarà garantito il rispetto dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, ossia verrà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e).

2. La Commissione redigerà per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di categoria D, nominato con decreto dell’Ufficio competente.

4. Ferma restando la piena autonomia della Commissione esaminatrice, al fine di garantire l’omogeneità delle procedure selettive, la Direzione Generale per le Risorse Umane redigerà apposito manuale operativo da inviare alle varie Commissioni.

ART. 9 – GRADUATORIA DI MERITO E TITOLI DI PREFERENZA

1. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.

2. La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, dando evidenza dei singoli punteggi conseguiti in ciascuna prova e nei titoli, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall’art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.

A parità di merito e di titoli di preferenza è preferito il candidato più giovane.

3. La graduatoria di merito è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane che dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. da far valere a parità di punteggio.

4. La graduatoria è pubblicata sul B.U.R.C. e vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati. L’Amministrazione procede altresì alla pubblicazione di detta graduatoria sulla sezione del portale appositamente dedicata.

5. La graduatoria resta in vigore fino al 31/12/2020 ed è utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale e nei relativi documenti di aggiornamento.
6. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della graduatoria di merito decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. L'inquadramento nella categoria C è subordinato al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati, nonchè al rispetto, da parte dell'Amministrazione, di tutte le disposizioni normative in materia di limitazione delle assunzioni ed avverrà in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente alle annualità 2019 e 2020.
3. Al contratto individuale di lavoro, predisposto dalla Pubblica Amministrazione, non possono essere in alcun modo apposte riserve o condizioni dal dipendente.
4. L'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori nel nuovo profilo e nella categoria C, posizione economica C1, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
5. Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica C, posizione economica C1, dalle disposizioni contrattuali vigenti.
6. Ai sensi dell'art 20, comma 2 del CCNL del 21/05/2018, non è richiesto lo svolgimento del periodo di prova.
7. Il dipendente che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria C. Il predetto termine può essere prorogato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane per comprovate ragioni e su richiesta dell'interessato.
8. L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modifica della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
9. L'assegnazione dei vincitori alle strutture regionali avverrà in base alle specifiche esigenze emerse in sede di fabbisogno. Ciò stante, non è garantita in alcun modo la permanenza nella attuale struttura di appartenenza.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I candidati godono dei diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Umane, Staff 50.14.92. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente allo Staff 50.14.92, al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it, oppure al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.regione.campania.it.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'Informativa per il Trattamento dei dati personali diramata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con comunicazione a mezzo posta elettronica del 18 ottobre 2019.

ART. 12 – ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.

Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria.

2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel vigente regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale della Campania.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente dell'Ufficio Staff 50.14.92 è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.

Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedimentali.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI

Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi degli artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 15 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel D.Lgs. n. 75/2017, nei vigenti Contratti Collettivi, nel "Regolamento dei concorsi" e nella normativa vigente in materia di assunzioni.

BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 391 del 06/08/2019;
- il “*Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi*”, n. 6 del 7 agosto 2019 di seguito definito “Regolamento dei concorsi”;

RENDE NOTO

ART. 1 – POSTI MESSI A CONCORSO

1. In attuazione della D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021”, e sulla base delle disposizioni transitorie e finali dettate, all’art. 54 rubricato “Progressioni verticali”, dal “Regolamento dei concorsi”, è indetta una procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Categoria C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale “Istruttore sistemi informativi e tecnologie”.

2. Ciascun dipendente, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando, può presentare domanda di partecipazione ad un massimo di n. 2 procedure selettive indette in attuazione della citata deliberazione, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento dei concorsi.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla presente procedura può partecipare il personale appartenente alla categoria B, indipendentemente dalla posizione economica acquisita all’interno della categoria di appartenenza, in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta regionale della Campania alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.

2. Ai fini dell’ammissione è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso del requisito generale di cui al comma 1, di essere in possesso del seguente requisito specifico, ovvero le relative equipollenze ai sensi di legge:

- diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado.

Si ritengono equipollenti anche i titoli di studio conseguiti all’estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato vincitore dimostrare la sussistenza delle suddette condizioni al momento della contrattualizzazione.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Detti requisiti devono essere altresì posseduti anche alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, TERMINI E RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il modulo on line rinvenibile nel sistema B.O.L. al seguente indirizzo

<http://concorsionline.regione.campania.it>. Saranno considerate irricevibili le candidature presentate in maniera difforme. La domanda dovrà inoltre essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'applicativo B.O.L., qualora detto termine cada in un giorno non lavorativo, lo stesso si intende prorogato alle ore 13,00 del primo giorno lavorativo utile. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso.

Il candidato potrà, nella fase di compilazione della domanda *on line*, salvarla e modificarla successivamente fino all'invio definitivo della stessa, effettuato il quale, la domanda non sarà più modificabile. Il sistema B.O.L. consentirà di inviare definitivamente solo due istanze, le quali saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso, non consentendo la presentazione di ulteriori candidature.

Le modalità tecniche ed istruzioni sono illustrate ai candidati mediante avviso pubblicato sulla sezione dedicata del portale regionale (percorso "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Progressione verticale").

2. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione. L'atto è adottato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane ed è pubblicato sul B.U.R.C.

3. Fa fede della presentazione della domanda la relativa ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema. Detta ricevuta dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal candidato che sarà tenuto a presentarla al momento dell'espletamento della prova scritta, in uno al documento di identità in corso di validità.

4. Nella domanda è fatto obbligo ai candidati, a pena di esclusione, di dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) numero di matricola;
- 3) luogo e data di nascita;
- 4) categoria e profilo professionale per i quali si concorre;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica presso il quale effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso allo Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it;
- 6) di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della G.R.C., nonché di possedere il titolo di studio previsto dall'art. 2;

5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare in relazione al proprio handicap l'ausilio necessario, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova di esame facendo pervenire alla Direzione Generale per le Risorse Umane, cinque giorni prima dello svolgimento della prova stessa, certificazione dell'A.S.L. territorialmente competente che quantifichi i tempi aggiuntivi necessari.

6. Nella domanda potranno essere, altresì dichiarati:

- 1) eventuali periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati anche a tempo parziale o tempo determinato, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i periodi di effettivo servizio prestato quale militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le FF.AA. e nell'Arma dei Carabinieri in applicazione dell'articolo 22, comma 7, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958;
- 2) il possesso dei "titoli di studio", "titoli di servizio" e "titoli vari" indicati al successivo art. 7;
- 3) il possesso di titoli di precedenza, nonché di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI AMMISSIONE E AI TITOLI

1. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e dei titoli di cui al successivo art. 7, la domanda di ammissione alla selezione è formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli di cui al successivo articolo 7.
2. In ogni caso non si procederà alla valutazione dei titoli non dichiarati, fatta eccezione per i periodi di servizio prestato nei ruoli della Giunta regionale.

ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio competente verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando ed approva l'elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dalla presente procedura selettiva. L'elenco degli ammessi è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale ed ha valore di notifica agli interessati.
2. Agli esclusi dalla procedura selettiva sarà data comunicazione in via telematica, con indicazione della relativa motivazione e dell'avvertenza che il candidato può proporre ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane avverso l'esclusione entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione. Il Direttore Generale per le Risorse Umane provvede in ultima istanza, e con proprio motivato decreto, sui ricorsi pervenuti entro i successivi 10 giorni.
3. L'ammissione dei candidati è disposta con riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione.

ART. 6 – PROVE DI ESAME

1. Le prove di esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale. Dette prove si svolgeranno nel luogo, sede, date ed ora che saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella sezione del portale regionale appositamente dedicata, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova orale. Ciascuna prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.

2. La prova scritta consisterà in quesiti a risposta multipla e verterà sulle seguenti materie: Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii); Open data; Nozioni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione; Nozioni fondamentali sui DataBase Relazionali; Sistemi informativi regionali.

3. La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sulle seguenti discipline:

- Ordinamento amministrativo della Regione Campania (Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.);
- Nozioni in materia di sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla Data Privacy;
- Elementi in materia di trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.), anticorruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.) e normativa in materia di pubblico impiego e diritti e doveri dei pubblici dipendenti (D.Lgs. 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania).

Nell'ambito della prova orale si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, senza attribuzione di punteggio, ma con accertamento di idoneità. In alternativa, i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari al livello B1).

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI

1. Il punteggio massimo attribuibile a disposizione della Commissione esaminatrice, è pari a 80 punti, così ripartiti:

- n. 30 punti per la valutazione della prova scritta;
- n. 20 punti per la valutazione dei titoli;
- n. 30 punti per la valutazione della prova orale.

I titoli da valutare da parte della Commissione esaminatrice sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 7 punti);
- B. Titoli di servizio (max 10 punti);
- C. Titoli vari (max 3 punti).

A) “Titoli di studio” max punti 7, così attribuibili:

A1) “Titolo di studio richiesto per l’accesso” max punti 5, così attribuibili:

Saranno valutati i diplomi di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguiti in base alle disposizioni di cui alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 secondo la seguente tabella:

- se conseguito con una votazione da 100 a 100 e lode, punti 5;
- se conseguito con una votazione da 96 a 99/100, punti 4,5;
- se conseguito con una votazione da 92 a 95/100, punti 4;
- se conseguito con una votazione da 88 a 91/100, punti 3,5;
- se conseguito con una votazione da 84 a 87/100, punti 3;
- se conseguito con una votazione da 80 a 83/100, punti 2,5;
- se conseguito con una votazione da 76 a 79/100, punti 2;
- se conseguito con una votazione da 71 a 75/100, punti 1,5;
- se conseguito con una votazione da 66 a 70/100, punti 1;
- se conseguito con una votazione da 61 a 65/100, punti 0,5;
- se conseguito con una votazione di 60/100, punti 0.

I diplomi di istruzione secondaria superiore di secondo grado conseguiti in base alle disposizioni previgenti alla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 saranno valutati secondo la seguente tabella:

- se conseguito con una votazione di 60/60, punti 5;
- se conseguito con una votazione di 58 a 59/60, punti 4,5;
- se conseguito con una votazione da 55 a 57/60, punti 4;
- se conseguito con una votazione da 53 a 54/60, punti 3,5;
- se conseguito con una votazione da 50 a 52/60, punti 3;
- se conseguito con una votazione da 48 a 49/60, punti 2,5;
- se conseguito con una votazione da 45 a 47/60, punti 2;
- se conseguito con una votazione da 42 a 44/60, punti 1,5;
- se conseguito con una votazione da 39 a 41/60, punti 1;
- se conseguito con una votazione da 37 a 38/60, punti 0,5;
- se conseguito con una votazione di 36/60, punti 0.

A 2) “Altro titolo di studio ulteriore, anche di livello superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso” (max punti 2):

- secondo diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria: punti 1;
- Laurea di durata triennale (L), ovvero Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM): punti 1.

B) “Titoli di servizio” (max punti 10):

Saranno valutati fino ad un massimo di 6 punti:

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

Anzianità	Punteggio
Da 20 anni e 1 giorno	6 punti
Da 14 anni e 1 giorno fino a 20 anni	5 punti
Da 9 anni e 1 giorno fino a 14 anni	4 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 9 anni	3 punti
Da 3 anni e 1 giorno fino a 5 anni	2 punti
Da 1 anno e 1 giorno fino a 3 anni	1 punto
Fino ad 1 anno	0 punti

Saranno inoltre valutati fino ad un massimo di 4 punti:

- esclusivamente l’utile collocazione in una o più delle graduatorie delle procedure selettive interne, mediante progressione verticale, indette da questa Amministrazione nella categoria C negli anni 2006/2007, ovvero altre idoneità conseguite in concorsi pubblici, per l’accesso alla categoria C, presso questa amministrazione ed altre P.A., nonché progressioni verticali indette da altra P.A. per l’accesso alla categoria C, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CCNL 31/03/1999 (max punti 2). Anche in caso di conseguimento di più idoneità, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.
- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni (max punti 2), mediante attribuzione, alla media triennale (2016/2018) del punteggio annuale ottenuto in sede di valutazione, del punteggio come previsto nella seguente tabella:

MEDIA DEL TRIENNIO 2016-2018	PUNTEGGIO
0-79,99	0
80-89,99	1
90-99,99	1,5
100	2

Qualora per motivi non dipendenti dalla volontà del dipendente, lo stesso sia stato valutato soltanto in una o due di dette annualità, si terrà conto della media dei punteggi delle annualità effettivamente valutate.

C) “Titoli vari” max punti 3, così attribuibili:

- dottorato di ricerca: max punti 1,25;

- specializzazione universitaria almeno annuale o master di I e II livello di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi: max punti 1;

- abilitazione all’esercizio della professione: max punti 0,5;

- pubblicazioni e monografie: max punti 0,25.

Con riferimento a detti titoli, anche in caso di conseguimento di più titoli per la medesima tipologia, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.

La Commissione valuterà i titoli dichiarati dal candidato, ove attinenti rispetto al profilo messo a selezione. I relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione prima di aver preso visione dei documenti presentati dai candidati.

2. La valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato e l’attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate dopo la correzione della prova scritta e per i soli candidati che l’hanno superata.

ART. 8 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 27 del “Regolamento dei concorsi”. La Commissione sarà integrata da un componente esperto in informatica e da un componente esperto in lingua inglese, ai soli fini dell’accertamento dell’idoneità del candidato.

Nella composizione della Commissione sarà garantito il rispetto dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, ossia verrà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e).

2. La Commissione redigerà per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di categoria D, nominato con decreto dell’Ufficio competente.

4. Ferma restando la piena autonomia della Commissione esaminatrice, al fine di garantire l’omogeneità delle procedure selettive, la Direzione Generale per le Risorse Umane redigerà apposito manuale operativo da inviare alle varie Commissioni.

ART. 9 – GRADUATORIA DI MERITO E TITOLI DI PREFERENZA

1. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.

2. La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, dando evidenza dei singoli punteggi conseguiti in ciascuna prova e nei titoli, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall’art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.

A parità di merito e di titoli di preferenza è preferito il candidato più giovane.

3. La graduatoria di merito è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane che dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 D.P.R. n. 487/1994 da far valere a parità di punteggio.

4. La graduatoria è pubblicata sul B.U.R.C. e vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati. L’Amministrazione procede altresì alla pubblicazione di detta graduatoria sulla sezione del portale appositamente dedicata.

5. La graduatoria resta in vigore fino al 31/12/2020 ed è utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell’ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale e nei relativi documenti di aggiornamento.

6. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della graduatoria di merito decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

2. L'inquadramento nella categoria C è subordinato al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati, nonché al rispetto, da parte dell'Amministrazione, di tutte le disposizioni normative in materia di limitazione delle assunzioni ed avverrà in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente alle annualità 2019 e 2020.

3. Al contratto individuale di lavoro, predisposto dalla Pubblica Amministrazione, non possono essere in alcun modo apposte riserve o condizioni dal dipendente.

4. L'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori nel nuovo profilo e nella categoria C, posizione economica C1, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

5. Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica C, posizione economica C1, dalle disposizioni contrattuali vigenti.

6. Ai sensi dell'art 20, comma 2 del CCNL del 21/05/2018, non è richiesto lo svolgimento del periodo di prova.

7. Il dipendente che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria C. Il predetto termine può essere prorogato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane per comprovate ragioni e su richiesta dell'interessato.

8. L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modifica della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

9. L'assegnazione dei vincitori alle strutture regionali avverrà in base alle specifiche esigenze emerse in sede di fabbisogno. Ciò stante, non è garantita in alcun modo la permanenza nella attuale struttura di appartenenza.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I candidati godono dei diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Umane, Staff 50.14.92. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente allo Staff 50.14.92, al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it, oppure al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.regione.campania.it.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'Informativa per il Trattamento dei dati personali diramata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con comunicazione a mezzo posta elettronica del 18 ottobre 2019.

ART. 12 – ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.

Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria.

2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel vigente regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale della Campania.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente dell'Ufficio Staff 50.14.92 è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.

Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedimentali.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI

Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi degli artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 15 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel D.Lgs. n. 75/2017, nei vigenti Contratti Collettivi, nel "Regolamento dei concorsi" e nella normativa vigente in materia di assunzioni.

BANDO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 36 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 391 del 06/08/2019;
- il *“Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi”*, n. 6 del 7 agosto 2019 di seguito definito *“Regolamento dei concorsi”*;

RENDE NOTO

ART. 1 – POSTI MESSI A CONCORSO

1. In attuazione della D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii., avente ad oggetto *“Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021”*, e sulla base delle disposizioni transitorie e finali dettate, all'art. 54 rubricato *“Progressioni verticali”*, dal *“Regolamento dei concorsi”*, è indetta una procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per titoli ed esami, per la copertura di n. 36 posti di Categoria D, posizione economica D1, profilo professionale *“Funzionario amministrativo”*.
2. Ciascun dipendente, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando, può presentare domanda di partecipazione ad un massimo di n. 2 procedure selettive indette in attuazione della citata deliberazione, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento dei concorsi.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla presente procedura può partecipare il personale appartenente alla categoria C, indipendentemente dalla posizione economica acquisita all'interno della categoria di appartenenza, in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta regionale della Campania alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.
2. Ai fini dell'ammissione è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso del requisito generale di cui al comma 1, di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) ovvero, al fine di garantire la massima partecipazione ai candidati, la laurea breve di durata triennale.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. In quest'ultima ipotesi, il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it.

Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato vincitore dimostrare la sussistenza delle suddette condizioni al momento della contrattualizzazione.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Detti requisiti devono essere altresì posseduti anche alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE, TERMINI E RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il modulo on line rinvenibile nel sistema B.O.L. al seguente indirizzo <http://concorsionline.regione.campania.it>. Saranno considerate irricevibili le candidature presentate in maniera difforme. La domanda dovrà inoltre essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'applicativo B.O.L., qualora detto termine cada in un giorno non lavorativo, lo stesso si intende prorogato alle ore 13,00 del primo giorno lavorativo utile. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso.

Il candidato potrà, nella fase di compilazione della domanda *on line*, salvarla e modificarla successivamente fino all'invio definitivo della stessa, effettuato il quale, la domanda non sarà più modificabile. Il sistema B.O.L. consentirà di inviare definitivamente solo due istanze, le quali saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso, non consentendo la presentazione di ulteriori candidature.

Le modalità tecniche ed istruzioni sono illustrate ai candidati mediante avviso pubblicato sulla sezione dedicata del portale regionale (percorso "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Progressione verticale").

2. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione. L'atto è adottato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane ed è pubblicato sul B.U.R.C.

3. Fa fede della presentazione della domanda la relativa ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema. Detta ricevuta dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal candidato che sarà tenuto a presentarla al momento dell'espletamento della prova scritta, in uno al documento di identità in corso di validità.

4. Nella domanda è fatto obbligo ai candidati, a pena di esclusione, di dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) numero di matricola;
- 3) luogo e data di nascita;
- 4) categoria, profilo professionale per i quali si concorre;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica presso il quale effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso allo Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it;
- 6) di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della G.R.C., nonché di possedere il titolo di studio previsto dall'art. 2;

5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare in relazione al proprio handicap l'ausilio necessario, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova di esame facendo pervenire alla Direzione Generale per le Risorse Umane, cinque giorni prima dello svolgimento della prova stessa, certificazione dell'A.S.L. territorialmente competente che quantifichi i tempi aggiuntivi necessari.

6. Nella domanda potranno essere, altresì dichiarati:

1. eventuali periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati anche a tempo parziale o tempo determinato, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i periodi di effettivo servizio prestato quale militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le FF.AA. e nell'Arma dei Carabinieri in applicazione dell'articolo 22, comma 7, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958;
2. il possesso dei "titoli di studio", "titoli di servizio" e "titoli vari" indicati al successivo art. 7;
3. il possesso di titoli di precedenza, nonché di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI AMMISSIONE E AI TITOLI

1. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e dei titoli di cui al successivo art. 7, la domanda di ammissione alla selezione è formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli di cui al successivo articolo 7.
2. In ogni caso non si procederà alla valutazione dei titoli non dichiarati, fatta eccezione per i periodi di servizio prestato nei ruoli della Giunta regionale.

ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio competente verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando ed approva l'elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dalla presente procedura selettiva. L'elenco degli ammessi è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale ed ha valore di notifica agli interessati.
2. Agli esclusi dalla procedura selettiva sarà data comunicazione in via telematica, con indicazione della relativa motivazione e dell'avvertenza che il candidato può proporre ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane avverso l'esclusione entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione. Il Direttore Generale per le Risorse Umane provvede in ultima istanza, e con proprio motivato decreto, sui ricorsi pervenuti entro i successivi 10 giorni.
3. L'ammissione dei candidati è disposta con riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione.

ART. 6 – PROVE DI ESAME

1. Le prove di esame consistranno in una prova scritta ed in una prova orale. Dette prove si svolgeranno nel luogo, sede, date ed ora che saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella sezione del portale regionale appositamente dedicata, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova orale. Ciascuna prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.

2. La prova scritta consisterà in quesiti a risposta sintetica e verterà sulle seguenti materie: Diritto Amministrativo; Diritto Regionale; Ordinamento amministrativo (Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.) e contabile (Regolamento 7 giugno 2018, n. 5) della Regione Campania.

3. La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sulle seguenti discipline:

- Normativa in materia di privacy (decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.), anticorruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.);
- Normativa in materia di reati contro la P.A;
- Normativa in materia di programmazione comunitaria.

Nell'ambito della prova orale si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e della lingua inglese, senza attribuzione di punteggio, ma con accertamento di idoneità. In alternativa, i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari al livello B1), nonché dell'informatica (patente europea ECDL).

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI

1. Il punteggio massimo attribuibile, a disposizione della Commissione esaminatrice, è pari a 80 punti, così ripartiti:

- n. 30 punti per la valutazione della prova scritta;
- n. 20 punti per la valutazione dei titoli;
- n. 30 punti per la valutazione della prova orale.

I titoli da valutare da parte della Commissione esaminatrice, sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 7 punti);
- B. Titoli di servizio (max 10 punti);
- C. Titoli vari (max 3 punti).

A) “Titoli di studio” max punti 7, così attribuibili:

A1) “Titolo di studio richiesto per l'accesso” max punti 5.

Saranno valutati fino a max 3 punti i titoli di accesso di cui all'art. 2, comma 2 (diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica, ovvero laurea magistrale, ovvero laurea breve) in relazione al voto conseguito, secondo la seguente tabella:

- 3 punti: 110/110 e 110 e lode;
- 2,5 punti: da 105/110 a 109/110;
- 2 punti: da 96/110 a 104/110;
- 1,5 punti: da 85/110 a 95/110;
- 1 punto: da 77/110 a 84/110;
- 0,5 punti: da 67/110 a 76/110;
- 0 punti: 66/110.

Il candidato, oltre a conseguire il punteggio sopra indicato, beneficia fino ad ulteriori 2 punti nei seguenti casi:

1. qualora risulti in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) (1 punto);
2. qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia riconducibile ai seguenti (1 punto):
Lauree (L) appartenenti alle seguenti classi:
 - L-14 scienze dei servizi giuridici;
 - L-16 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
 - L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;

- L-33 Scienze economiche;
- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- L-37 Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace;
- L-40 Sociologia;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Diploma di laurea (DL) in:

- Giurisprudenza;
- Scienze politiche;
- Economia e commercio;
- Sociologia;
- Ingegneria gestionale;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Lauree Magistrali (LM) appartenenti alle seguenti classi:

- LM-77 Scienze economico-aziendali;
- LMG/01 Giurisprudenza;
- LM-31 Ingegneria gestionale;
- LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni;
- LM-52 Relazioni internazionali;
- LM-56 Scienze dell'economia;
- LM-62 Scienze della politica;
- LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LM-90 Studi europei;
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Lauree Specialistiche (LS) appartenenti alle seguenti classi:

- 22/S Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
- 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale;
- 60/S Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali;
- 64/S Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- 70/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
- 71/S Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- 84/S Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;
- 88/S Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- 89/S Classe delle lauree specialistiche in sociologia;
- 99/S Classe delle lauree specialistiche in studi europei;
- 102/S Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

A2) “Altro titolo di studio ulteriore, anche di livello superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso” conseguito presso Università riconosciute (punti 2):

- seconda Laurea almeno quadriennale (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) punti 2. Non viene pertanto attribuito il punteggio per la “seconda laurea”, qualora il candidato sia in possesso di laurea specialistica o magistrale

conseguita successivamente a laurea triennale del nuovo ordinamento che costituisce peraltro, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, requisito di accesso al corso di laurea magistrale.

B) “Titoli di servizio” (max punti 10):

Saranno valutati fino ad un massimo di 6 punti:

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

Anzianità	Punteggio
Da 20 anni e 1 giorno	6 punti
Da 14 anni e 1 giorno fino a 20 anni	5 punti
Da 9 anni e 1 giorno fino a 14 anni	4 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 9 anni	3 punti
Da 3 anni e 1 giorno fino a 5 anni	2 punti
Da 1 anno e 1 giorno fino a 3 anni	1 punto
Fino ad 1 anno	0 punti

Saranno inoltre valutati fino ad un massimo di 4 punti:

- esclusivamente l'utile collocazione in una o più delle graduatorie delle procedure selettive interne, mediante progressione verticale, indette da questa Amministrazione nella categoria D negli anni 2006/2007, ovvero altre idoneità conseguite in concorsi pubblici, per l'accesso alla categoria D, presso questa amministrazione ed altre P.A., nonché progressioni verticali indette, per l'accesso alla categoria D, da altra P.A. ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL 31/03/1999 (max punti 2). Anche in caso di conseguimento di più idoneità, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.
- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni (max punti 2), mediante attribuzione, alla media triennale (2016/2018) del punteggio annuale ottenuto in sede di valutazione, del punteggio come previsto nella seguente tabella:

MEDIA DEL TRIENNIO 2016-2018	PUNTEGGIO
0-79,99	0
80-89,99	1
90-99,99	1,5
100	2

Qualora per motivi non dipendenti dalla volontà del dipendente, lo stesso sia stato valutato soltanto in una o due di dette annualità, si terrà conto della media dei punteggi delle annualità effettivamente valutate.

C) “Titoli vari” max punti 3, così attribuibili:

- dottorato di ricerca: max punti 1,25;

- specializzazione universitaria almeno annuale o master di I e II livello di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi: max punti 1;
- abilitazione all'esercizio della professione conseguita successivamente alla laurea: max punti 0,5;
- pubblicazioni e monografie: max punti 0,25.

Con riferimento a detti titoli, anche in caso di conseguimento di più titoli per la medesima tipologia, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.

La Commissione valuterà i titoli dichiarati dal candidato, ove attinenti rispetto al profilo messo a selezione. I relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione prima di aver preso visione dei documenti presentati dai candidati.

2. La valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate dopo la correzione della prova scritta e per i soli candidati che l'hanno superata.

ART. 8 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 del "Regolamento dei concorsi". La Commissione sarà integrata da un componente esperto in informatica e da un componente esperto in lingua inglese, ai soli fini dell'accertamento dell'idoneità del candidato.

Nella composizione della Commissione sarà garantito il rispetto dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, ossia verrà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e).

2. La Commissione redigerà per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di categoria D, nominato con decreto dell'Ufficio competente.

4. Ferma restando la piena autonomia della Commissione esaminatrice, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure selettive, la Direzione Generale per le Risorse Umane redigerà apposito manuale operativo da inviare alle varie Commissioni.

ART. 9 – GRADUATORIA DI MERITO E TITOLI DI PREFERENZA

1. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.

2. La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, dando evidenza dei singoli punteggi conseguiti in ciascuna prova e nei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.

A parità di merito e di titoli di preferenza è preferito il candidato più giovane.

3. La graduatoria di merito è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane che dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 da far valere a parità di punteggio.

4. La graduatoria è pubblicata sul B.U.R.C. e vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati. L'Amministrazione procede altresì alla pubblicazione di detta graduatoria sulla sezione del portale appositamente dedicata.

5. La graduatoria resta in vigore fino al 31/12/2020 ed è utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale e nei relativi documenti di aggiornamento.

6. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della graduatoria di merito decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. L'inquadramento nella categoria D è subordinato al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati, nonché al rispetto, da parte dell'Amministrazione, di tutte le disposizioni normative in materia di limitazione delle assunzioni ed avverrà in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente alle annualità 2019 e 2020.
3. Al contratto individuale di lavoro, predisposto dalla Pubblica Amministrazione, non possono essere in alcun modo apposte riserve o condizioni dal dipendente.
4. L'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori nel nuovo profilo e nella categoria D, posizione economica D1, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
5. Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica D, posizione economica D1, dalle disposizioni contrattuali vigenti.
6. Ai sensi dell'art 20, comma 2 del CCNL del 21/05/2018, non è richiesto lo svolgimento del periodo di prova.
7. Il dipendente che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria D. Il predetto termine può essere prorogato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane per comprovate ragioni e su richiesta dell'interessato.
8. L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modifica della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
9. L'assegnazione dei vincitori alle strutture regionali avverrà in base alle specifiche esigenze emerse in sede di fabbisogno. Ciò stante, non è garantita in alcun modo la permanenza nella attuale struttura di appartenenza.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I candidati godono dei diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Umane, Staff 50.14.92. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente allo Staff 50.14.92, al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it, oppure al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.regione.campania.it.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'Informativa per il Trattamento dei dati personali diramata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con comunicazione a mezzo posta elettronica del 18 ottobre 2019.

ART. 12 – ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.

Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria.

2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel vigente regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale della Campania.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente dell'Ufficio Staff 50.14.92 è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.

Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedimentali.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI

Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi degli artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 15 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel D.Lgs. n. 75/2017, nei vigenti Contratti Collettivi, nel "Regolamento dei concorsi" e nella normativa vigente in materia di assunzioni.

BANDO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 22 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO POLICY REGIONALI/AMBITI DI RUOLO "AMBIENTE", "LAVORI PUBBLICI" E "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE", MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 391 del 06/08/2019, dal quale emerge, con specifico riferimento al profilo professionale messo a selezione, la prioritaria esigenza in termini quantitativi negli ambiti di ruolo "Ambiente", "Lavori pubblici" e "Pianificazione territoriale – politiche abitative";
- il "*Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi*", n. 6 del 7 agosto 2019 di seguito definito "Regolamento dei concorsi";

RENDE NOTO

ART. 1 – POSTI MESSI A CONCORSO

1. In attuazione della D.G.R. n. 92 del 06.03.2019 e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021", e sulla base delle disposizioni transitorie e finali dettate, all'art. 54 rubricato "Progressioni verticali", dal "Regolamento dei concorsi", è indetta una procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per titoli ed esami, per la copertura di n. 22 posti di Categoria D, posizione economica D1, profilo professionale "Funzionario policy regionali/ambiti di ruolo "Ambiente", "Lavori pubblici" e "Pianificazione territoriale – politiche abitative".
2. Ciascun dipendente, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando, può presentare domanda di partecipazione ad un massimo di n. 2 procedure selettive indette in attuazione della citata deliberazione, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento dei concorsi.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla presente procedura può partecipare il personale appartenente alla categoria C, indipendentemente dalla posizione economica acquisita all'interno della categoria di appartenenza, in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta regionale della Campania alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.
2. Ai fini dell'ammissione è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso del requisito generale di cui al comma 1, di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) ovvero, al fine di garantire la massima partecipazione ai candidati, la laurea breve di durata triennale.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. In quest'ultima ipotesi, il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it.

Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato vincitore dimostrare la sussistenza delle suddette condizioni al momento della contrattualizzazione.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Detti requisiti devono essere altresì posseduti anche alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE, TERMINI E RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il modulo on line rinvenibile nel sistema B.O.L. al seguente indirizzo <http://concorsionline.regione.campania.it>. Saranno considerate irricevibili le candidature presentate in maniera difforme. La domanda dovrà inoltre essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'applicativo B.O.L., qualora detto termine cada in un giorno non lavorativo, lo stesso si intende prorogato alle ore 13,00 del primo giorno lavorativo utile. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso.

Il candidato potrà, nella fase di compilazione della domanda *on line*, salvarla e modificarla successivamente fino all'invio definitivo della stessa, effettuato il quale, la domanda non sarà più modificabile. Il sistema B.O.L. consentirà di inviare definitivamente solo due istanze, le quali saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso, non consentendo la presentazione di ulteriori candidature.

Le modalità tecniche ed istruzioni sono illustrate ai candidati mediante avviso pubblicato sulla sezione dedicata del portale regionale (percorso "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Progressione verticale").

2. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione. L'atto è adottato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane ed è pubblicato sul B.U.R.C.

3. Fa fede della presentazione della domanda la relativa ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema. Detta ricevuta dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal candidato che sarà tenuto a presentarla al momento dell'espletamento della prova scritta, in uno al documento di identità in corso di validità.

4. Nella domanda è fatto obbligo ai candidati, a pena di esclusione, di dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) numero di matricola;
- 3) luogo e data di nascita;
- 4) categoria e profilo professionale per i quali si concorre;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica presso il quale effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso allo Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it;

- 6) di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della G.R.C., nonché di possedere il titolo di studio previsto dall'art. 2;
5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare in relazione al proprio handicap l'ausilio necessario, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova di esame facendo pervenire alla Direzione Generale per le Risorse Umane, cinque giorni prima dello svolgimento della prova stessa, certificazione dell'A.S.L. territorialmente competente che quantifichi i tempi aggiuntivi necessari.
6. Nella domanda potranno essere, altresì dichiarati:
1. eventuali periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati anche a tempo parziale o tempo determinato, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i periodi di effettivo servizio prestato quale militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le FF.AA. e nell'Arma dei Carabinieri in applicazione dell'articolo 22, comma 7, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958;
 2. il possesso dei "titoli di studio", "titoli di servizio" e "titoli vari" indicati al successivo art. 7;
 3. il possesso di titoli di precedenza, nonché di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.
7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI AMMISSIONE E AI TITOLI

1. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e dei titoli di cui al successivo art. 7, la domanda di ammissione alla selezione è formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli di cui al successivo articolo 7.
2. In ogni caso non si procederà alla valutazione dei titoli non dichiarati, fatta eccezione per i periodi di servizio prestato nei ruoli della Giunta regionale.

ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio competente verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando ed approva l'elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dalla presente procedura selettiva. L'elenco degli ammessi è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale ed ha valore di notifica agli interessati.
2. Agli esclusi dalla procedura selettiva sarà data comunicazione in via telematica, con indicazione della relativa motivazione e dell'avvertenza che il candidato può proporre ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane avverso l'esclusione entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione. Il Direttore Generale per le Risorse Umane provvede in ultima istanza, e con proprio motivato decreto, sui ricorsi pervenuti entro i successivi 10 giorni.
3. L'ammissione dei candidati è disposta con riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione.

ART. 6 – PROVE DI ESAME

1. Le prove di esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale. Dette prove si svolgeranno nel luogo, sede, date ed ora che saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella sezione del portale regionale appositamente dedicata, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova orale. Ciascuna prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.

2. La prova scritta consisterà in quesiti a risposta sintetica e verterà, in coerenza con il profilo professionale ed ambiti messi a selezione, sulle seguenti materie: Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii); Pianificazione urbanistica della Regione Campania; Normativa regionale in materia di ambiente (L.R. 26 maggio 2016, n. 14 come modificata dalla L.R. n. 29 del 8 agosto 2018); Elementi di Diritto Amministrativo; Ordinamento amministrativo della Regione Campania (Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.).

3. La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sulle seguenti discipline:

- Programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo dei Fondi FESR 2014-2020 in Regione Campania, con particolare riguardo agli strumenti di riferimento e orientamento per la gestione degli interventi (*Manuale POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014 – 2020 e sistema di gestione e controllo*);
- Normativa in materia di privacy (decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.), anticorruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.); diritti e doveri dei pubblici dipendenti ((D.Lgs. 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania);
- Reati contro la P.A.

Nell'ambito della prova orale si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e della lingua inglese, senza attribuzione di punteggio, ma con accertamento di idoneità. In alternativa, i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari al livello B1), nonché dell'informatica (patente europea ECDL).

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI

1. Il punteggio massimo attribuibile, a disposizione della Commissione esaminatrice, è pari a 80 punti, così ripartiti:

- n. 30 punti per la valutazione dell'elaborato;
- n. 20 punti per la valutazione dei titoli;
- n. 30 punti per la valutazione della prova orale.

I titoli da valutare da parte della Commissione esaminatrice sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 7 punti);
- B. Titoli di servizio (max 10 punti);
- C. Titoli vari (max 3 punti).

A) "Titoli di studio" max punti 7, così attribuibili:

A1) "Titolo di studio richiesto per l'accesso" max punti 5.

Saranno valutati fino a max 3 punti i titoli di accesso di cui all'art. 2, comma 2 (diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica, ovvero laurea magistrale, ovvero laurea breve) in relazione al voto conseguito, secondo la seguente tabella:

- 3 punti: 110/110 e lode;
- 2,5 punti: da 105/110 a 109/110;
- 2 punti: da 96/110 a 104/110;

- 1,5 punti: da 85/110 a 95/110;
- 1 punto: da 77/110 a 84/110;
- 0,5 punti: da 67/110 a 76/110;
- 0 punti: 66/110.

Il candidato, oltre a conseguire il punteggio sopra indicato, beneficia, in considerazione del profilo professionale/ambito di ruolo messo a selezione, fino ad ulteriori 2 punti nei seguenti casi:

1. qualora risulti in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) (1 punto);
2. qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia riconducibile ai seguenti (1 punto):
Lauree (L) appartenenti alle seguenti classi:
 - L-7 Ingegneria civile ed ambientale;
 - L-8 ingegneria dell'informazione;
 - L-9 ingegneria industriale;
 - L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale;
 - L-32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura;
 - L-34 Scienze Geologiche;
 - o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Diploma di laurea (DL) in:

- Ingegneria civile;
- Architettura;
- Geologia;
- o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Lauree Magistrali (LM) appartenenti alle seguenti classi:

- tutte le classi di Laurea magistrale in Ingegneria (da LM-20 a LM-35);
- LM-03 Architettura del paesaggio;
- LM-04 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura;
- o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Lauree Specialistiche (LS) appartenenti alle seguenti classi:

- 3/S Classe delle lauree specialistiche in architettura del paesaggio;
- 4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile;
- tutte le classi di Laurea specialistica in Ingegneria (da 25/S a 38/S);
- o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

A2) "Altro titolo di studio ulteriore, anche di livello superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso" conseguito presso Università riconosciute (punti 2):

- seconda Laurea almeno quadriennale (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) punti 2. Non viene pertanto attribuito il punteggio per la "seconda laurea", qualora il candidato sia in possesso di laurea specialistica o magistrale conseguita successivamente a laurea triennale del nuovo ordinamento che costituisce peraltro, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, requisito di accesso al corso di laurea magistrale.

B) "Titoli di servizio" (max punti 10):

Saranno valutati fino ad un massimo di 6 punti:

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

Anzianità	Punteggio
Da 20 anni e 1 giorno	6 punti
Da 14 anni e 1 giorno fino a 20 anni	5 punti
Da 9 anni e 1 giorno fino a 14 anni	4 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 9 anni	3 punti
Da 3 anni e 1 giorno fino a 5 anni	2 punti
Da 1 anno e 1 giorno fino a 3 anni	1 punto
Fino ad 1 anno	0 punti

Saranno inoltre valutati fino ad un massimo di 4 punti:

- esclusivamente l'utile collocazione in una o più delle graduatorie delle procedure selettive interne, mediante progressione verticale, indette da questa Amministrazione nella categoria D negli anni 2006/2007, ovvero altre idoneità conseguite in concorsi pubblici, per l'accesso alla categoria D, presso questa amministrazione ed altre P.A., nonché progressioni verticali indette, per l'accesso alla categoria D, da altra P.A. ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL 31/03/1999 (max punti 2). Anche in caso di conseguimento di più idoneità, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.
- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni (max punti 2), mediante attribuzione, alla media triennale (2016/2018) del punteggio annuale ottenuto in sede di valutazione, del punteggio come previsto nella seguente tabella:

MEDIA DEL TRIENNIO 2016-2018	PUNTEGGIO
0-79,99	0
80-89,99	1
90-99,99	1,5
100	2

Qualora per motivi non dipendenti dalla volontà del dipendente, lo stesso sia stato valutato soltanto in una o due di dette annualità, si terrà conto della media dei punteggi delle annualità effettivamente valutate.

C) "Titoli vari" max punti 3, così attribuibili:

- dottorato di ricerca: max punti 1,25;
- specializzazione universitaria almeno annuale o master di I e II livello di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi: max punti 1;
- abilitazione all'esercizio della professione conseguita successivamente alla laurea: max punti 0,5;
- pubblicazioni e monografie: max punti 0,25.

Con riferimento a detti titoli, anche in caso di conseguimento di più titoli per la medesima tipologia, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.

La Commissione valuterà i titoli dichiarati dal candidato, ove attinenti rispetto al profilo messo a selezione. I relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione prima di aver preso visione dei documenti presentati dai candidati.

2. La valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate dopo la correzione della prova scritta e per i soli candidati che l'hanno superata.

ART. 8 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 del "Regolamento dei concorsi". La Commissione sarà integrata da un componente esperto in informatica e da un componente esperto in lingua inglese, ai soli fini dell'accertamento dell'idoneità del candidato.

Nella composizione della Commissione sarà garantito il rispetto dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, ossia verrà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e).

2. La Commissione redigerà per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di categoria D, nominato con decreto dell'Ufficio competente.

4. Ferma restando la piena autonomia della Commissione esaminatrice, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure selettive, la Direzione Generale per le Risorse Umane redigerà apposito manuale operativo da inviare alle varie Commissioni.

ART. 9 – GRADUATORIA DI MERITO E TITOLI DI PREFERENZA

1. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.

2. La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, dando evidenza dei singoli punteggi conseguiti in ciascuna prova e nei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.

A parità di merito e di titoli di preferenza è preferito il candidato più giovane.

3. La graduatoria di merito è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane che dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. da far valere a parità di punteggio.

4. La graduatoria è pubblicata sul B.U.R.C. e vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati. L'Amministrazione procede altresì alla pubblicazione di detta graduatoria sulla sezione del portale appositamente dedicata.

5. La graduatoria resta in vigore fino al 31/12/2020 ed è utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale e nei relativi documenti di aggiornamento.

6. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della graduatoria di merito decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

2. L'inquadramento nella categoria D è subordinato al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati, nonché al rispetto, da parte dell'Amministrazione, di tutte le disposizioni normative in materia di limitazione delle assunzioni ed avverrà in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente alle annualità 2019 e 2020.
3. Al contratto individuale di lavoro, predisposto dalla Pubblica Amministrazione, non possono essere in alcun modo apposte riserve o condizioni dal dipendente.
4. L'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori nel nuovo profilo e nella categoria D, posizione economica D1, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
5. Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica D, posizione economica D1, dalle disposizioni contrattuali vigenti.
6. Ai sensi dell'art 20, comma 2 del CCNL del 21/05/2018, non è richiesto lo svolgimento del periodo di prova.
7. Il dipendente che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria D. Il predetto termine può essere prorogato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane per comprovate ragioni e su richiesta dell'interessato.
8. L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modifica della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
9. L'assegnazione dei vincitori alle strutture regionali avverrà in base alle specifiche esigenze emerse in sede di fabbisogno. Ciò stante, non è garantita in alcun modo la permanenza nella attuale struttura di appartenenza.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I candidati godono dei diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Umane, Staff 50.14.92. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente allo Staff 50.14.92, al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it, oppure al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.regione.campania.it .
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'Informativa per il Trattamento dei dati personali diramata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con comunicazione a mezzo posta elettronica del 18 ottobre 2019.

ART. 12 – ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.
Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria.
2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel vigente regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale della Campania.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente dell'Ufficio Staff 50.14.92 è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.
Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedimentali.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI

Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi degli artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 15 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel D.Lgs. n. 75/2017, nei vigenti Contratti Collettivi, nel "Regolamento dei concorsi" e nella normativa vigente in materia di assunzioni.

BANDO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 28 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO RISORSE FINANZIARIE, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 391 del 06/08/2019;
- il *“Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi”*, n. 6 del 7 agosto 2019 di seguito definito *“Regolamento dei concorsi”*;

RENDE NOTO

ART. 1 – POSTI MESSI A CONCORSO

1. In attuazione della D.G.R. n. 92 del 06.03.2019 e ss.mm.ii, avente ad oggetto *“Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021”*, e sulla base delle disposizioni transitorie e finali dettate, all'art. 54 rubricato *“Progressioni verticali”*, dal *“Regolamento dei concorsi”*, è indetta una procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per titoli ed esami, per la copertura di n. 28 posti di Categoria D, posizione economica D1, profilo professionale *“Funzionario risorse finanziarie”*.

2. Ciascun dipendente, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando, può presentare domanda di partecipazione ad un massimo di n. 2 procedure selettive indette in attuazione della citata deliberazione, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento dei concorsi.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla presente procedura può partecipare il personale appartenente alla categoria C, indipendentemente dalla posizione economica acquisita all'interno della categoria di appartenenza, in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta regionale della Campania alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.

2. Ai fini dell'ammissione è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso del requisito generale di cui al comma 1, di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) ovvero, al fine di garantire la massima partecipazione ai candidati, la laurea breve di durata triennale.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. In quest'ultima ipotesi, il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta

di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it.

Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato vincitore dimostrare la sussistenza delle suddette condizioni al momento della contrattualizzazione.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Detti requisiti devono essere altresì posseduti anche alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE, TERMINI E RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il modulo on line rinvenibile nel sistema B.O.L. al seguente indirizzo <http://concorsionline.regione.campania.it>. Saranno considerate irricevibili le candidature presentate in maniera difforme. La domanda dovrà inoltre essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'applicativo B.O.L., qualora detto termine cada in un giorno non lavorativo, lo stesso si intende prorogato alle ore 13,00 del primo giorno lavorativo utile. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso.

Il candidato potrà, nella fase di compilazione della domanda *on line*, salvarla e modificarla successivamente fino all'invio definitivo della stessa, effettuato il quale, la domanda non sarà più modificabile. Il sistema B.O.L. consentirà di inviare definitivamente solo due istanze, le quali saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso, non consentendo la presentazione di ulteriori candidature.

Le modalità tecniche ed istruzioni sono illustrate ai candidati mediante avviso pubblicato sulla sezione dedicata del portale regionale (percorso "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Progressione verticale").

2. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione. L'atto è adottato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane ed è pubblicato sul B.U.R.C.

3. Fa fede della presentazione della domanda la relativa ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema. Detta ricevuta dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal candidato che sarà tenuto a presentarla al momento dell'espletamento della prova scritta, in uno al documento di identità in corso di validità.

4. Nella domanda è fatto obbligo ai candidati, a pena di esclusione, di dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) numero di matricola;
- 3) luogo e data di nascita;
- 4) categoria e profilo professionale per i quali si concorre;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica presso il quale effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso allo Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it;
- 6) di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della G.R.C., nonché di possedere il titolo di studio previsto dall'art. 2;

5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare in relazione al proprio handicap l'ausilio necessario, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova di esame facendo pervenire alla Direzione Generale

per le Risorse Umane, cinque giorni prima dello svolgimento della prova stessa, certificazione dell'A.S.L. territorialmente competente che quantifichi i tempi aggiuntivi necessari.

6. Nella domanda potranno essere, altresì dichiarati:

1. eventuali periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati anche a tempo parziale o tempo determinato, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i periodi di effettivo servizio prestato quale militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le FF.AA. e nell'Arma dei Carabinieri in applicazione dell'articolo 22, comma 7, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958;
2. il possesso dei "titoli di studio", "titoli di servizio" e "titoli vari" indicati al successivo art. 7;
3. il possesso di titoli di precedenza, nonché di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI AMMISSIONE E AI TITOLI

1. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e dei titoli di cui al successivo art. 7, la domanda di ammissione alla selezione è formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli di cui al successivo articolo 7.

2. In ogni caso non si procederà alla valutazione dei titoli non dichiarati, fatta eccezione per i periodi di servizio prestato nei ruoli della Giunta regionale.

ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio competente verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando ed approva l'elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dalla presente procedura selettiva. L'elenco degli ammessi è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale ed ha valore di notifica agli interessati.

2. Agli esclusi dalla procedura selettiva sarà data comunicazione in via telematica, con indicazione della relativa motivazione e dell'avvertenza che il candidato può proporre ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane avverso l'esclusione entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione. Il Direttore Generale per le Risorse Umane provvede in ultima istanza, e con proprio motivato decreto, sui ricorsi pervenuti entro i successivi 10 giorni.

3. L'ammissione dei candidati è disposta con riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione.

ART. 6 – PROVE DI ESAME

1. Le prove di esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale. Dette prove si svolgeranno nel luogo, sede, date ed ora che saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella sezione del portale regionale appositamente dedicata, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova orale. Ciascuna prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.

2. La prova scritta consisterà in quesiti a risposta sintetica e verterà sulle seguenti materie: Principi fondamentali del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; Elementi di Diritto Amministrativo; Ordinamento amministrativo (Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.) e contabile (Regolamento 7 giugno 2018, n. 5) della Regione Campania; Atti di gestione finanziaria e contabile della Regione Campania.

3. La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sulle seguenti discipline:

- Normativa in materia di programmazione, controllo e responsabilità contabile;
- Normativa in materia di pubblico impiego e diritti e doveri dei pubblici dipendenti (D.Lgs. 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania);
- Normativa in materia di privacy (decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.), anticorruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.) e reati contro la P.A;
- Normativa in materia di programmazione comunitaria.

Nell'ambito della prova orale si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e della lingua inglese, senza attribuzione di punteggio, ma con accertamento di idoneità. In alternativa, i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari al livello B1), nonché dell'informatica (patente europea ECDL).

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI

1. Il punteggio massimo attribuibile, a disposizione della Commissione esaminatrice, è pari a 80 punti, così ripartiti:

- n. 30 punti per la valutazione della prova scritta;
- n. 20 punti per la valutazione dei titoli;
- n. 30 punti per la valutazione della prova orale.

I titoli da valutare da parte della Commissione esaminatrice sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 7 punti);
- B. Titoli di servizio (max 10 punti);
- C. Titoli vari (max 3 punti).

A) “Titoli di studio” max punti 7, così attribuibili:

A1) “Titolo di studio richiesto per l’accesso” max punti 5.

Saranno valutati fino a max 3 punti i titoli di accesso di cui all’art. 2, comma 2 (diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica, ovvero laurea magistrale, ovvero laurea breve) in relazione al voto conseguito, secondo la seguente tabella:

- 3 punti: 110/110 e 110 e lode;
- 2,5 punti: da 105/110 a 109/110;
- 2 punti: da 96/110 a 104/110;
- 1,5 punti: da 85/110 a 95/110;
- 1 punto: da 77/110 a 84/110;
- 0,5 punti: da 67/110 a 76/110;
- 0 punti: 66/110.

Il candidato, oltre a conseguire il punteggio sopra indicato, beneficia fino ad ulteriori 2 punti nei seguenti casi:

1. qualora risulti in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) (1 punto);

2. qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia riconducibile ai seguenti (1 punto):

Lauree (L) appartenenti alle seguenti classi:

- L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
- L-33 Scienze economiche;
- L-35 Scienze matematiche;
- L-41 Statistica;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Diploma di laurea (DL) in:

- Economia e commercio;
- Economia aziendale;
- Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
- Economia e gestione dei servizi;
- Economia politica;
- Scienze economiche, statistiche e sociali;
- Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
- Economia e finanza;
- Ingegneria gestionale;
- Matematica;
- Statistica;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Lauree Magistrali (LM) appartenenti alle seguenti classi:

- LM-16 Finanza;
- LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura;
- LM-77 Scienze economico-aziendali;
- LM-82 Scienze Statistiche;
- LM- 83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie;
- LM-31 Ingegneria gestionale;
- LM-56 Scienze dell'economia;
- LM-40 Matematica;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Lauree Specialistiche (LS) appartenenti alle seguenti classi:

- 19/S Classe delle lauree specialistiche in finanza;
- 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale;
- 45/S Classe delle lauree specialistiche in matematica;
- 64/S Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- 83/S Classe delle lauree specialistiche in scienze economiche per l'ambiente e la cultura;
- 84/S Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;
- 91/S Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

A2) “Altro titolo di studio ulteriore, anche di livello superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso” conseguito presso Università riconosciute (punti 2):

- seconda Laurea almeno quadriennale (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) punti 2. Non viene pertanto attribuito il punteggio per la “seconda laurea”, qualora il candidato sia in possesso di laurea specialistica o magistrale conseguita successivamente a laurea triennale del nuovo ordinamento che costituisce peraltro, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, requisito di accesso al corso di laurea magistrale.

B) “Titoli di servizio” (max punti 10):

Saranno valutati fino ad un massimo di 6 punti:

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

Anzianità	Punteggio
Da 20 anni e 1 giorno	6 punti
Da 14 anni e 1 giorno fino a 20 anni	5 punti
Da 9 anni e 1 giorno fino a 14 anni	4 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 9 anni	3 punti
Da 3 anni e 1 giorno fino a 5 anni	2 punti
Da 1 anno e 1 giorno fino a 3 anni	1 punto
Fino ad 1 anno	0 punti

Saranno inoltre valutati fino ad un massimo di 4 punti:

- esclusivamente l’utile collocazione in una o più delle graduatorie delle procedure selettive interne, mediante progressione verticale, indette da questa Amministrazione nella categoria D negli anni 2006/2007, ovvero altre idoneità conseguite in concorsi pubblici, per l’accesso alla categoria D, presso questa amministrazione ed altre P.A., nonché progressioni verticali indette, per l’accesso alla categoria D, da altra P.A. ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CCNL 31/03/1999 (max punti 2). Anche in caso di conseguimento di più idoneità, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.
- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni (max punti 2), mediante attribuzione, alla media triennale (2016/2018) del punteggio annuale ottenuto in sede di valutazione, del punteggio come previsto nella seguente tabella:

MEDIA DEL TRIENNIO 2016-2018	PUNTEGGIO
0-79,99	0
80-89,99	1
90-99,99	1,5
100	2

Qualora per motivi non dipendenti dalla volontà del dipendente, lo stesso sia stato valutato soltanto in una o due di dette annualità, si terrà conto della media dei punteggi delle annualità effettivamente valutate.

C) "Titoli vari" max punti 3, così attribuibili:

- dottorato di ricerca: max punti 1,25;
- specializzazione universitaria almeno annuale o master di I e II livello di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi: max punti 1;
- abilitazione all'esercizio della professione conseguita successivamente alla laurea: max punti 0,5;
- pubblicazioni e monografie: max punti 0,25.

Con riferimento a detti titoli, anche in caso di conseguimento di più titoli per la medesima tipologia, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.

La Commissione valuterà i titoli dichiarati dal candidato, ove attinenti rispetto al profilo messo a selezione. I relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione prima di aver preso visione dei documenti presentati dai candidati.

2. La valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate dopo la correzione della prova scritta e per i soli candidati che l'hanno superata.

ART. 8 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 del "Regolamento dei concorsi". La Commissione sarà integrata da un componente esperto in informatica e da un componente esperto in lingua inglese, ai soli fini dell'accertamento dell'idoneità del candidato.

Nella composizione della Commissione sarà garantito il rispetto dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, ossia verrà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e).

2. La Commissione redigerà per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di categoria D, nominato con decreto dell'Ufficio competente.

4. Ferma restando la piena autonomia della Commissione esaminatrice, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure selettive, la Direzione Generale per le Risorse Umane redigerà apposito manuale operativo da inviare alle varie Commissioni.

ART. 9 – GRADUATORIA DI MERITO E TITOLI DI PREFERENZA

1. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.

2. La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, dando evidenza dei singoli punteggi conseguiti in ciascuna prova e nei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.

A parità di merito e di titoli di preferenza è preferito il candidato più giovane.

3. La graduatoria di merito è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane che dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. da far valere a parità di punteggio.

4. La graduatoria è pubblicata sul B.U.R.C. e vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati. L'Amministrazione procede altresì alla pubblicazione di detta graduatoria sulla sezione del portale appositamente dedicata.

5. La graduatoria resta in vigore fino al 31/12/2020 ed è utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale e nei relativi documenti di aggiornamento.

6. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della graduatoria di merito decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. L'inquadramento nella categoria D è subordinato al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati, nonché al rispetto, da parte dell'Amministrazione, di tutte le disposizioni normative in materia di limitazione delle assunzioni ed avverrà in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente alle annualità 2019 e 2020.
3. Al contratto individuale di lavoro, predisposto dalla Pubblica Amministrazione, non possono essere in alcun modo apposte riserve o condizioni dal dipendente.
4. L'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori nel nuovo profilo e nella categoria D, posizione economica D1, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
5. Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica D, posizione economica D1, dalle disposizioni contrattuali vigenti.
6. Ai sensi dell'art 20, comma 2 del CCNL del 21/05/2018, non è richiesto lo svolgimento del periodo di prova.
7. Il dipendente che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria D. Il predetto termine può essere prorogato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane per comprovate ragioni e su richiesta dell'interessato.
8. L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modifica della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
9. L'assegnazione dei vincitori alle strutture regionali avverrà in base alle specifiche esigenze emerse in sede di fabbisogno. Ciò stante, non è garantita in alcun modo la permanenza nella attuale struttura di appartenenza.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I candidati godono dei diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Umane, Staff 50.14.92. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente allo Staff 50.14.92, al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it, oppure al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.regione.campania.it.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'Informativa per il Trattamento dei dati personali diramata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con comunicazione a mezzo posta elettronica del 18 ottobre 2019.

ART. 12 – ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.

Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria.

2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel vigente regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale della Campania.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente dell'Ufficio Staff 50.14.92 è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.

Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedimentali.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI

Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi degli artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 15 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel D.Lgs. n. 75/2017, nei vigenti Contratti Collettivi, nel "Regolamento dei concorsi" e nella normativa vigente in materia di assunzioni.

BANDO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 7 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 391 del 06/08/2019;
- il “*Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi*”, n. 6 del 7 agosto 2019 di seguito definito “Regolamento dei concorsi”;

RENDE NOTO

ART. 1 – POSTI MESSI A CONCORSO

1. In attuazione della D.G.R. n. 92 del 06.03.2019 e ss.mm.ii, avente ad oggetto “Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021”, e sulla base delle disposizioni transitorie e finali dettate, all’art. 54 rubricato “Progressioni verticali”, dal “Regolamento dei concorsi”, è indetta una procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Categoria D, posizione economica D1, profilo professionale “Funzionario sistemi informativi e tecnologie”.
2. Ciascun dipendente, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando, può presentare domanda di partecipazione ad un massimo di n. 2 procedure selettive indette in attuazione della citata deliberazione, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento dei concorsi.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla presente procedura può partecipare il personale appartenente alla categoria C, indipendentemente dalla posizione economica acquisita all’interno della categoria di appartenenza, in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta regionale della Campania alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.
2. Ai fini dell’ammissione è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso del requisito generale di cui al comma 1, di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) ovvero, al fine di garantire la massima partecipazione ai candidati, la laurea breve di durata triennale.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. In quest’ultima ipotesi, il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta

di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it.

Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato vincitore dimostrare la sussistenza delle suddette condizioni al momento della contrattualizzazione.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Detti requisiti devono essere altresì posseduti anche alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE, TERMINI E RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il modulo on line rinvenibile nel sistema B.O.L. al seguente indirizzo <http://concorsionline.regione.campania.it>. Saranno considerate irricevibili le candidature presentate in maniera difforme. La domanda dovrà inoltre essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'applicativo B.O.L., qualora detto termine cada in un giorno non lavorativo, lo stesso si intende prorogato alle ore 13,00 del primo giorno lavorativo utile. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso.

Il candidato potrà, nella fase di compilazione della domanda *on line*, salvarla e modificarla successivamente fino all'invio definitivo della stessa, effettuato il quale, la domanda non sarà più modificabile. Il sistema B.O.L. consentirà di inviare definitivamente solo due istanze, le quali saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso, non consentendo la presentazione di ulteriori candidature.

Le modalità tecniche ed istruzioni sono illustrate ai candidati mediante avviso pubblicato sulla sezione dedicata del portale regionale (percorso "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Progressione verticale").

2. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione. L'atto è adottato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane ed è pubblicato sul B.U.R.C.

3. Fa fede della presentazione della domanda la relativa ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema. Detta ricevuta dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal candidato che sarà tenuto a presentarla al momento dell'espletamento della prova scritta, in uno al documento di identità in corso di validità.

4. Nella domanda è fatto obbligo ai candidati, a pena di esclusione, di dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) numero di matricola;
- 3) luogo e data di nascita;
- 4) categoria e profilo professionale per i quali si concorre;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica presso il quale effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso allo Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it;
- 6) di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della G.R.C., nonché di possedere il titolo di studio previsto dall'art. 2;

5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare in relazione al proprio handicap l'ausilio necessario, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova di esame facendo pervenire alla Direzione Generale

per le Risorse Umane, cinque giorni prima dello svolgimento della prova stessa, certificazione dell'A.S.L. territorialmente competente che quantifichi i tempi aggiuntivi necessari.

6. Nella domanda potranno essere, altresì dichiarati:

1. eventuali periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati anche a tempo parziale o tempo determinato, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i periodi di effettivo servizio prestato quale militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le FF.AA. e nell'Arma dei Carabinieri in applicazione dell'articolo 22, comma 7, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958;
2. il possesso dei "titoli di studio", "titoli di servizio" e "titoli vari" indicati al successivo art. 7;
3. il possesso di titoli di precedenza, nonché di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI AMMISSIONE E AI TITOLI

1. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e dei titoli di cui al successivo art. 7, la domanda di ammissione alla selezione è formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli di cui al successivo articolo 7.

2. In ogni caso non si procederà alla valutazione dei titoli non dichiarati, fatta eccezione per i periodi di servizio prestato nei ruoli della Giunta regionale.

ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio competente verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando ed approva l'elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dalla presente procedura selettiva. L'elenco degli ammessi è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale ed ha valore di notifica agli interessati.

2. Agli esclusi dalla procedura selettiva sarà data comunicazione in via telematica, con indicazione della relativa motivazione e dell'avvertenza che il candidato può proporre ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane avverso l'esclusione entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione. Il Direttore Generale per le Risorse Umane provvede in ultima istanza, e con proprio motivato decreto, sui ricorsi pervenuti entro i successivi 10 giorni.

3. L'ammissione dei candidati è disposta con riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione.

ART. 6 – PROVE DI ESAME

1. Le prove di esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale. Dette prove si svolgeranno nel luogo, sede, date ed ora che saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella sezione del portale regionale appositamente dedicata, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova orale. Ciascuna prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.

2. La prova scritta consisterà in quesiti a risposta sintetica e verterà sulle seguenti materie: Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.); Sistemi di

comunicazione, Architetture e protocolli di rete e sicurezza informatica con particolare riferimento al cloud computing; Open Data; Progettazione di basi di dati.

3. La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sulle seguenti discipline:

- Sistemi informativi regionali;
- Normativa in materia di sicurezza dei dati con particolare riferimento alla Data Privacy (GDPR) (D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679);
- Normativa in materia di trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.), anticorruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.), diritti e doveri dei pubblici dipendenti (D.Lgs. 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania) e reati informatici;
- Normativa in materia di appalti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii), con particolare riferimento all'affidamento di servizi informatici.

Nell'ambito della prova orale si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, senza attribuzione di punteggio, ma con accertamento di idoneità. In alternativa, i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari al livello B1).

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI

1. Il punteggio massimo attribuibile, a disposizione della Commissione esaminatrice, è pari a 80 punti, così ripartiti:

- n. 30 punti per la valutazione dell'elaborato;
- n. 20 punti per la valutazione dei titoli;
- n. 30 punti per la valutazione della prova orale.

I titoli da valutare da parte della Commissione esaminatrice sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 7 punti);
- B. Titoli di servizio (max 10 punti);
- C. Titoli vari (max 3 punti).

A) "Titoli di studio" max punti 7, così attribuibili:

A1) "Titolo di studio richiesto per l'accesso" max punti 5.

Saranno valutati fino a max 3 punti i titoli di accesso di cui all'art. 2, comma 2 (diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica, ovvero laurea magistrale, ovvero laurea breve) in relazione al voto conseguito, secondo la seguente tabella:

- 3 punti: 110/110 e 110 e lode;
- 2,5 punti: da 105/110 a 109/110;
- 2 punti: da 96/110 a 104/110;
- 1,5 punti: da 85/110 a 95/110;
- 1 punto: da 77/110 a 84/110;
- 0,5 punti: da 67/110 a 76/110;
- 0 punti: 66/110.

Il candidato, oltre a conseguire il punteggio sopra indicato, beneficia fino ad ulteriori 2 punti nei seguenti casi:

1. qualora risulti in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) (1 punto);
2. qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia riconducibile ai seguenti (1 punto):
Lauree (L) appartenenti alle seguenti classi:
 - L-8 ingegneria dell'informazione;
 - L-31 scienze tecnologie informatiche;o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Diploma di laurea (DL) in:

- ingegneria informatica;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria delle telecomunicazioni;
- informatica;
- scienze dell'informazione;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Lauree Magistrali (LM) appartenenti alle seguenti classi:

- LM-18 Informatica;
- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni;
- LM-29 Ingegneria elettronica;
- LM-32 Ingegneria informatica;
- LM-66 Sicurezza informatica;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Lauree Specialistiche (LS) appartenenti alle seguenti classi:

- 23/S Classe delle lauree specialistiche in informatica;
- 30/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni;
- 32/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica;
- 35/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

A2) "Altro titolo di studio ulteriore, anche di livello superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso" conseguito presso Università riconosciute (punti 2):

- seconda Laurea almeno quadriennale (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) punti 2. Non viene pertanto attribuito il punteggio per la "seconda laurea", qualora il candidato sia in possesso di laurea specialistica o magistrale conseguita successivamente a laurea triennale del nuovo ordinamento che costituisce peraltro, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, requisito di accesso al corso di laurea magistrale.

B) "Titoli di servizio" (max punti 10):

Saranno valutati fino ad un massimo di 6 punti:

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

Anzianità	Punteggio
Da 20 anni e 1 giorno	6 punti
Da 14 anni e 1 giorno fino a 20 anni	5 punti
Da 9 anni e 1 giorno fino a 14 anni	4 punti
Da 5 anni e 1 giorno fino a 9 anni	3 punti
Da 3 anni e 1 giorno fino a 5 anni	2 punti
Da 1 anno e 1 giorno fino a 3 anni	1 punto
Fino ad 1 anno	0 punti

Saranno inoltre valutati fino ad un massimo di 4 punti:

- esclusivamente l'utile collocazione in una o più delle graduatorie delle procedure selettive interne, mediante progressione verticale, indette da questa Amministrazione nella categoria D negli anni 2006/2007, ovvero altre idoneità conseguite in concorsi pubblici, per l'accesso alla categoria D, presso questa amministrazione ed altre P.A., nonché progressioni verticali indette, per l'accesso alla categoria D, da altra P.A. ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL 31/03/1999 (max punti 2). Anche in caso di conseguimento di più idoneità, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.
- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni (max punti 2), mediante attribuzione, alla media triennale (2016/2018) del punteggio annuale ottenuto in sede di valutazione, del punteggio come previsto nella seguente tabella:

MEDIA DEL TRIENNIO 2016-2018	PUNTEGGIO
0-79,99	0
80-89,99	1
90-99,99	1,5
100	2

Qualora per motivi non dipendenti dalla volontà del dipendente, lo stesso sia stato valutato soltanto in una o due di dette annualità, si terrà conto della media dei punteggi delle annualità effettivamente valutate.

C) "Titoli vari" max punti 3, così attribuibili:

- dottorato di ricerca: max punti 1,25;
- specializzazione universitaria almeno annuale o master di I e II livello di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi: max punti 1;
- abilitazione all'esercizio della professione conseguita successivamente alla laurea: max punti 0,5;
- pubblicazioni e monografie: max punti 0,25.

Con riferimento a detti titoli, anche in caso di conseguimento di più titoli per la medesima tipologia, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.

La Commissione valuterà i titoli dichiarati dal candidato, ove attinenti rispetto al profilo messo a selezione. I relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione prima di aver preso visione dei documenti presentati dai candidati.

2. La valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate dopo la correzione della prova scritta e per i soli candidati che l'hanno superata.

ART. 8 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 del "Regolamento dei concorsi". La Commissione sarà integrata da un componente esperto in informatica e da un componente esperto in lingua inglese, ai soli fini dell'accertamento dell'idoneità del candidato.

Nella composizione della Commissione sarà garantito il rispetto dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, ossia verrà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e).

2. La Commissione redigerà per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di categoria D, nominato con decreto dell'Ufficio competente.

4. Ferma restando la piena autonomia della Commissione esaminatrice, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure selettive, la Direzione Generale per le Risorse Umane redigerà apposito manuale operativo da inviare alle varie Commissioni.

ART. 9 – GRADUATORIA DI MERITO E TITOLI DI PREFERENZA

1. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.

2. La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, dando evidenza dei singoli punteggi conseguiti in ciascuna prova e nei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.

A parità di merito e di titoli di preferenza è preferito il candidato più giovane.

3. La graduatoria di merito è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane che dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. da far valere a parità di punteggio.

4. La graduatoria è pubblicata sul B.U.R.C. e vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati. L'Amministrazione procede altresì alla pubblicazione di detta graduatoria sulla sezione del portale appositamente dedicata.

5. La graduatoria resta in vigore fino al 31/12/2020 ed è utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale e nei relativi documenti di aggiornamento.

6. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della graduatoria di merito decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

2. L'inquadramento nella categoria D è subordinato al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati, nonché al rispetto, da parte dell'Amministrazione, di tutte le disposizioni normative in materia di limitazione delle assunzioni ed avverrà in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente alle annualità 2019 e 2020.

3. Al contratto individuale di lavoro, predisposto dalla Pubblica Amministrazione, non possono essere in alcun modo apposte riserve o condizioni dal dipendente.
4. L'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori nel nuovo profilo e nella categoria D, posizione economica D1, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
5. Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica D, posizione economica D1, dalle disposizioni contrattuali vigenti.
6. Ai sensi dell'art 20, comma 2 del CCNL del 21/05/2018, non è richiesto lo svolgimento del periodo di prova.
7. Il dipendente che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria D. Il predetto termine può essere prorogato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane per comprovate ragioni e su richiesta dell'interessato.
8. L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modifica della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
9. L'assegnazione dei vincitori alle strutture regionali avverrà in base alle specifiche esigenze emerse in sede di fabbisogno. Ciò stante, non è garantita in alcun modo la permanenza nella attuale struttura di appartenenza.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I candidati godono dei diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”, che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Umane, Staff 50.14.92. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente allo Staff 50.14.92, al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it, oppure al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.regione.campania.it.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'Informativa per il Trattamento dei dati personali diramata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con comunicazione a mezzo posta elettronica del 18 ottobre 2019.

ART. 12 – ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.
Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria.
2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel vigente regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale della Campania.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente dell'Ufficio Staff 50.14.92 è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.
Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedimentali.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI

Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi degli artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 15 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel D.Lgs. n. 75/2017, nei vigenti Contratti Collettivi, nel “Regolamento dei concorsi” e nella normativa vigente in materia di assunzioni.